SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 276**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 novembre 1992, n. 451.

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 21 novembre 1992, n. 452.

Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1992.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1992 e del 2 giugno 1993 . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 2 luglio 1992, n. 453.

Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini . . . . Pag. 6

DECRETO 20 novembre 1992.

Definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV . . . Pag. 22

Ministero delle finanze

DECRETO 6 novembre 1992.

Trasferimento alla regione Piemonte dei porti lacuali in provincia di Novara . . . . Pag. 23

DECRETO 19 novembre 1992.

Elenco dei generi di largo e popolare consumo per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premi per l'anno 1992 . . . . Pag. 25

Ministero del tesoro

DECRETO 27 maggio 1992.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 «tipo 1992». Pag. 25

Ministero della marina mercantile

DECRETO 18 novembre 1992.

Disciplina della pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana . . . . Pag. 27

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 20 ottobre 1992.

Revisione delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC). Pag. 28

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 16 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa de «La Popolare S.m.s.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 31

DECRETO 16 novembre 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 1° ottobre 1991 concernente la liquidazione coatta amministrativa della Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurtà, in Messina, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 32

DECRETO 18 novembre 1992.

Assoggettamento della S.p.a. Trasporti servizi triestini, in Trieste, alla procedura di amministrazione straordinaria. Pag. 33

DECRETO 19 novembre 1992.

Reinserimento della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA Assicurazioni, con sede legale in Milano, nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici . . . Pag. 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 34

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 37

Università di Ancona

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 40

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 43

Istituto nazionale di statistica

DELIBERAZIONE 22 settembre 1992.

Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. (Atto di indirizzo n. 1) . . . . Pag. 49

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 novembre 1992, n. 451, recante: «Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia» . . . . Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio. Pag. 55

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . Pag. 55

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 55

Ministero del tesoro:

Media dei titoli del 16 novembre 1992 . . . . . . Pag. 56

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale. Pag. 58

Ministero per i beni culturali e ambientali: Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 58

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del nuovo statuto del Consorzio dell'Oglio . . . . Pag. 58

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Ricostituzione della Commissione centrale per l'impiego . . . . . Pag. 58

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Aggiornamento della lista dei laboratori di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1992 concernente: «Misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita» . . . . Pag. 58

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dello scambio di lettere Italia/AIEA/UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna in data 11 dicembre 1990. . . . . Pag. 58

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 12 novembre 1992 concernente: «Integrazioni tariffarie, alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 16/1992)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 16 novembre 1992) . . . . Pag. 59

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 giugno 1992 recante: «Elevazione del limite di peso previsto per la spedizione dei pacchetti postali all'interno della Repubblica italiana». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 10 novembre 1992). Pag. 59

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno recante: «Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992) . . . . Pag. 59

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 44:

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni delle serie speciali **6%**: garantite dallo Stato «B», garantite dallo Stato «C»; **7%** garantite dallo Stato «B», sorteggiate il 10 novembre 1992.

92A5285

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 novembre 1992, n. 451.

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-leggi 29 gennaio 1992, n. 37, 26 marzo 1992, n. 241, 26 maggio 1992, n. 295, e 24 luglio 1992, n. 346.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 24 settembre 1992.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 51, è ripubblicato il testo del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1610):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 24 settembre 1992.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 settembre 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 settembre 1992.

Esaminato dalla II commissione il 13 ottobre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 719):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 ottobre 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione il 10 novembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 19 novembre 1992.

92G0500

DECRETO-LEGGE 21 novembre 1992, n. 452.

Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla liquidazione della REL S.p.a. ed in materia di partecipazione a programmi ed iniziative, di rilievo comunitario ed internazionale, nei settori ad alta tecnologia e dell'elettronica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La partecipazione azionaria del «Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa» istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella società Ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) costituita ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che provvede all'immediata liquidazione della società, sostenendone gli oneri ed acquisendone gli utili.

2. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100 miliardi a favore dell'ENEA per gli interventi di cui all'articolo 2. A tal fine il Comitato, anche utilizzando le risorse rinvenienti per effetto del comma 1, versa all'entrata del bilancio dello Stato la corrispondente somma di lire 100 miliardi, che viene iscritta in apposito capitolo di spesa del bilancio medesimo.

Art. 2.

1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, l'ENEA ed il Comitato di cui all'articolo 1 assumono, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese, italiane od estere, di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, con prioritario riferimento all'elettronica, fino all'importo, quanto all'ENEA, di lire 100 miliardi, e, quanto al Comitato, di lire 300 miliardi, imputandone i relativi oneri il primo a carico dei fondi di cui all'articolo 1 ed il Comitato a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi. Con le stesse procedure l'ENEA può essere alternativamente autorizzato ad impegnare l'importo medesimo, ovvero quota parte di esso, per contribuire ai programmi di ricerca delle predette imprese.

2. In fase di prima applicazione, gli enti suddetti partecipano agli organi amministrativi delle società, cui conferiscono propri capitali, attraverso i propri rappresentanti legali.

Art. 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario - CBS S.p.a. in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nella SIR Finanziaria S.p.a., ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e*, ad interim, *delle partecipazioni statali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1992.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1992 e del 2 giugno 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze che potranno essere conferite nelle cinque classi dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», nelle ricorrenze del 27 dicembre 1992 e del 2 giugno 1993, è complessivamente il seguente:

Cavaliere di Gran Croce	n.	40
Grande Ufficiale	»	270
Commendatore	»	1.420
Ufficiale	»	2.000
Cavaliere	»	10.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

92A5339

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 luglio 1992, n. 453.

Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina, e successive modifiche;

Vista la decisione n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;

Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva il piano di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini presentato dall'Italia;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 68 del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Vista l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 23 febbraio 1991, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 10 dicembre 1991;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 16 dicembre 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 30 maggio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capitolo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Obiettivi

1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di ovini, caprini ed ovicaprini dell'intero territorio nazionale, onde conseguire la eradicazione della brucellosi.

2. Il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina è diretto ai seguenti obiettivi:

a) la tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi;

b) l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;

c) la protezione degli allevamenti indenni ed ufficialmente indenni dalla brucellosi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati nelle condizioni stabilite all'art. 6 della direttiva n. 64/432/CEE, recepita con legge 30 aprile 1976 e successive modificazioni;

b) ovini o caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto *a)*, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

c) allevamento ovino, caprino, ovino e caprino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al capitolo IV, articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento;

d) allevamento ovino o caprino indenne da brucellosi: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento;

e) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllata situati nel territorio dello Stato e nei quali sono tenuti od allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

f) veterinario ufficiale: veterinario dipendente dal Ministero della sanità, o dalla regione, o dalle province autonome, o dalle UU.SS.LL., o libero professionista formalmente incaricato di partecipare alle operazioni di profilassi;

g) eradicazione: l'eliminazione della brucellosi e del relativo agente eziologico dagli allevamenti ovini e caprini tramite le opportune operazioni di profilassi;

h) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti o acquistati e/o in cui sono stati raccolti, caricati od imbarcati ovini e caprini, che è conforme all'art. 3, paragrafo 7, della direttiva n. 64/432/CEE ed all'art. 5, paragrafo 1, lettera *b)*, punto *i)* della direttiva n. 90/425 per quanto riguarda i mercati o i centri di raccolta riconosciuti;

i) regione: secondo la definizione dell'art. 2, lettera *o)*, della direttiva n. 64/432/CEE, una parte del territorio dello Stato della Comunità la cui superficie è di almeno 2.000 km quadrati, sottoposta a controllo da parte delle autorità competenti e comprendente almeno una provincia.

Art. 3.

Obblighi

1. L'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, secondo la procedura prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini devono essere posti sotto controllo con l'obiettivo di acquisire entro tre anni le qualifiche sanitarie previste dal presente regolamento, nonché di pervenire entro sette anni all'eradicazione della brucellosi. Tutti gli allevamenti e tutti i capi devono essere altresì identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento, all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, dei singoli soggetti.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti di ovini, caprini ed ovi-caprini devono notificare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio o la sede legale, ragione o denominazione sociale della ditta, nonché la consistenza dell'allevamento, l'età e la categoria dei soggetti allevati. Essi devono comunicare, altresì, entro otto giorni ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei soggetti allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che dovesse verificarsi successivamente alla notifica.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno i servizi veterinari delle UU.SS.LL. provvedono, previa verifica, a redigere l'elenco completo degli allevamenti.

Capitolo II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
ED ESECUZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE

Art. 4.

Identificazione

1. Le regioni e province autonome dispongono che per il tramite delle competenti UU.SS.LL. gli ovini ed i caprini di età superiore a sei mesi, appartenenti ad allevamenti sottoposti alle operazioni previste dal presente regolamento, siano sottoposti a controllo sierologico ufficiale e contrassegnati all'orecchio (di norma il sinistro) con un tatuaggio ad inchiostro indelebile recante almeno la sigla della provincia ed un numero progressivo, che consenta di individuare l'allevamento di origine.

2. In applicazione delle norme del presente regolamento il controllo sierologico ufficiale degli animali sottoposti a vaccinazione va eseguito su soggetti di età superiore a diciotto mesi.

3. Nei programmi regionali previsti dall'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 124, può essere stabilito che gli animali di cui al precedente comma siano contrassegnati, in alternativa al tatuaggio, con marche da applicare al lobo auricolare, o col ricorso ad altri metodi, nei casi in cui ciò risulti necessario e preferibile, apponendo sugli stessi, oltre a quanto indicato nel precedente punto 1), anche lo stemma della Repubblica.

4. I codici di indentificazione, unitamente all'età degli animali, sono riportati in singole schede di allevamento (Mod. 2 bis/33) allegati al presente regolamento che, numerate progressivamente, saranno conservate in apposito schedario della unità sanitaria locale competente per territorio.

5. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento, o in caso di allevamento che pratica la transumanza o il pascolo vagante una copia segue l'allevamento.

6. La sigla ed il numero di contrassegno applicati ai singoli caprini od ovini debbono corrispondere a quelli propri della provincia nella quale viene effettuato il controllo degli animali; di ogni modifica viene trascritta la annotazione nella scheda dell'allevamento di appartenenza.

7. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti comunque validi i contrassegni già applicati agli animali nel corso di piani di profilassi attuati in precedenza sotto il controllo di Stato. In tal caso, i capi non ancora sotto controllo dovranno essere contrassegnati in base alle norme previste dai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

8. Per l'attuazione del presente regolamento possono altresì essere ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.

9. Con apposita circolare il Ministro della sanità entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sentita la Commissione centrale di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, impartirà le necessarie disposizioni per l'istituzione di un'anagrafe del patrimonio ovino e caprino secondo criteri e modalità unificati per tutto il territorio nazionale.

Art. 5.

Prove sierologiche e competenze

1. Per prova ufficiale per la diagnosi della brucellosi ovina e caprina si intendono le prove descritte nell'allegato al presente regolamento.

2. Il Ministero della sanità provvede ad impartire le istruzioni per l'esecuzione e la valutazione delle prove sierologiche.

3. Le operazioni di prelievo di sangue di cui al presente regolamento sono effettuate dai veterinari ufficiali.

4. Ai sindaci ed ai veterinari dipendenti della unità sanitaria locale competente per territorio spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria necessarie per l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovicaprini del territorio di competenza.

5. I campioni di sangue degli ovini e caprini da sottoporre a controllo, a cura della competente U.S.L., devono pervenire esclusivamente all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio od alla relativa sezione diagnostica, entro e non oltre la settantaduesima ora dal prelievo.

6. L'istituto zooprofilattico sperimentale, ricevuti i campioni di sangue di cui al precedente punto 3 per le prove sierologiche ufficiali è tenuto a trasmetterne gli esiti entro dieci giorni dal ricevimento, possibilmente, col ricorso a metodi di posta automatica.

Capitolo III

MISURE PREVISTE PER GLI ANIMALI INFETTI

Art. 6.

Animali infetti

1. Per l'applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, un caprino od un ovino è considerato infetto di brucellosi quando sia possibile ritenerlo tale in base all'esito dell'esame sierologico, indicato nell'allegato al presente regolamento, od ai risultati dell'esame batteriologico.

2. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra U.S.L., il Servizio Veterinario della U.S.L. che ha operato l'accertamento notificherà l'episodio infettivo alla U.S.L. di provenienza.

Art. 7.

Provvedimenti

1. Nei confronti degli animali riconosciuti infetti si adottano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dal presente regolamento.

2. Gli ovini e i caprini nei quali la brucellosi è stata ufficialmente constatata a seguito di esame sierologico o batteriologico, devono essere macellati o abbattuti sotto controllo ufficiale al più presto, e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore, dei risultati della prova sierologica nonché dell'obbligo cui è tenuto di fare macellare o abbattere gli ovini e i caprini sopra indicati, indipendentemente dalla destinazione delle relative carcasse.

3. La macellazione degli ovini e caprini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti stabiliti dalle competenti autorità regionali d'intesa con il servizio vaterinario delle rispettive unità sanitarie locali. Nei predetti impianti la macellazione o l'abbattimento devono avvenire secondo modalità e criteri tali da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni. I visceri, le mammelle e il sangue dei soggetti riscontrati infetti devono essere sequestrati e distrutti.

4. I capi infetti destinati all'abbattimento devono essere marcati entro tre giorni dal veterinario ufficiale in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma al destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione auricolare a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

5. Qualora venga diagnosticata la presenza della brucellosi in ovini o caprini che abbiano avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, segnatamente al pascolo, durante la mungitura o la transumanza, l'autorità sanitaria competente dispone che tutti gli allevamenti i cui animali abbiano avuto contatti con animali per pascolo, mungitura o transumanza, siano considerati come un unico allevamento e siano sottoposti alle prove sierologiche ufficiali.

6. Inoltre dopo l'eliminazione mediante macellazione od abbattimento degli ovini e dei caprini di cui all'art. 6 del presente regolamento:

a) nessun ovino o caprino può entrare od uscire dall'allevamento salvo autorizzazione, per l'uscita, di ovini o di caprini destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) saranno effettuate nell'allevamento infetto le prove ufficiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni e dal presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia:

c) il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi, abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dalla eliminazione dei capi infetti.

Art. 8.

Disinfezioni

1. Dopo l'eliminazione, mediante macellazione o abbattimento degli ovini e dei caprini di cui all'art. 6 e prima di ricostituire il gregge, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale. Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali animali non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi.

2. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto, nonché di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso.

3. Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente regolamento sono effettuate a cura dell'unità sanitaria locale utilizzando, ove presenti, le stazioni mobili di disinfezione.

4. Il Ministro della sanità provvede ad impartire le necessarie istruzioni per la scelta e le condizioni di impiego dei prodotti disinfettanti, al fine di assicurare una azione efficace nei confronti delle brucelle.

Capitolo IV

ALLEVAMENTI E REGIONI RICONOSCIUTI «UFFICIALMENTE INDENNI» OD «INDENNI» DA BRUCELLOSI

Art. 9.

Allevamento ovino, caprino, ovi-caprino ufficialmente indenne da brucellosi

A) CONCESSIONE DELLA QUALIFICA.

È riconosciuto come allevamento ovino, caprino, ovi-caprino ufficialmente indenne da brucellosi l'allevamento in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi;

b) non sono presenti animali della specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi, tranne che si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con vaccino REV 1;

c) sono state praticate due prove sierologiche a distanza di sei mesi una dall'altra conformemente all'allegato al presente regolamento, su tutti gli ovini e i caprini dell'allevamento di età superiore a sei mesi al momento della prova, con esito negativo;

d) al termine delle prove di cui alla lettera *c)*, sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'allevamento o che provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi.

B) MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA.

1. Negli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini ufficialmente indenni da brucellosi che non sono situati in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto *D)*, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni allevamento, di età superiore a sei mesi.

2. La qualifica dell'allevamento può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

3. In ogni allevamento, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

— tutti i becchi e gli arieti non castrati di età superiore a sei mesi;

— tutti gli animali introdotti nell'allevamento nel periodo successivo al controllo precedente;

— il 25% delle femmine d'età superiore a sei mesi, per un numero di capi non inferiore a 50 per allevamento,

tranne per quanto riguarda gli allevamenti in cui sono presenti meno di 50 femmine, nel qual caso tutte le femmine devono essere controllate.

4. Per una regione che non è ufficialmente indenne ed in cui più del 99% degli allevamenti ovini, caprini, ed ovicaprini sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi, la periodicità del controllo degli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché gli allevamenti che non sono ufficialmente indenni siano sottoposti ad un programma di eradicazione.

C) SOSPETTA COMPARSA DELLA BRUCELLOSI: ACCERTAMENTI.

1. Allorché in un allevamento ovino, caprino, ovicaprino ufficialmente indenne da brucellosi:

a) si sospetta la presenza di brucellosi in uno o piu ovini o caprini, la qualifica dell'allevamento è revocata dall'unità sanitaria locale competente per territorio. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengano immediatamente isolati, in attesa di una conferma o di una smentita ufficiale della presenza della brucellosi;

b) la presenza della brucellosi è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica di cui al punto *a)* è revocata dall'unità sanitaria locale competente per territorio a condizione che tutti gli animali infetti siano abbattuti e che gli ovini e i caprini di età superiore a sei mesi presenti nell'allevamento siano sottoposti a due prove effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato al presente regolamento, ad un intervallo di almeno tre mesi, con esito negativo.

2. Se l'allevamento di cui al paragrafo 1 è situato in una regione riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi, l'unità sanitaria locale competente per territorio provvede affinché:

a) siano macellati o abbattuti tutti gli animali infetti;

b) gli ovini e i caprini degli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto siano sottoposti alle prove sierologiche ufficiali e sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica.

D) INTRODUZIONE DI ANIMALI IN UN ALLEVAMENTO OVINO, CAPRINO, OVINO E CAPRINO UFFICIALMENTE INDENNE DA BRUCELLOSI.

1. In un allevamento ovino, caprino od ovi-caprino ufficialmente indenne da brucellosi possono essere introdotti solo ovini o caprini che rispondano alle condizioni seguenti:

a) provengono da un allevamento ovino, caprino od ovi-caprino ufficialmente indenne da brucellosi;

b) oppure, se provengono da allevamenti indenni:

— non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi;

— se vaccinati, lo sono da più di due anni;

c) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'allevamento di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due prove sierologiche ufficiali effettuate conformemente all'allegato al presente regolamento, ad almeno sei mesi di intervallo, con esito negativo.

Art. 10.

Attestazione sanitaria

1. Per gli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni il servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio rilascia un'apposita attestazione Mod. Q (Serv. Vet.) di «Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato».

2. I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi o per i prodotti da essi ottenuti. Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano il requisito indicato al primo comma. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

3. La qualifica di cui ai precedenti commi 1 e 2 può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati. I centri di raccolta, le latterie sociali, i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte o suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che tra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi.

4. L'unità sanitaria locale competente per territorio disporrà periodici controlli, da parte del proprio servizio veterinario, affinché sia garantito il rispetto assoluto delle norme previste nei commi precedenti.

5. L'attestazione di sanità Mod. Q (Ser. Vet.) è valida per un anno o per un periodo di tempo superiore in relazione alla periodicità dei controlli previsti dall'art. 9 del presente regolamento.

6. L'attestazione di cui al punto 5 sopraindicato può essere rinnovata soltanto dopo che una parte rappresentativa degli animali dell'allevamento, come definita dall'art. 9, lettera *B)*, punto 3, sia stata sottoposta nuovamente agli accertamenti diagnostici con esito negativo e sempre che nell'intervallo fra i due ultimi controlli non si siano verificate le condizioni previste al successivo art. 19.

Art. 11.

Certificazione per singoli soggetti

1. Per i singoli ovini e caprini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato da parte del servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio uno speciale

certificato Mod. R (Serv. Vet.) comprovante che gli animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sotto controllo dello Stato.

2. Il certificato Mod. R è valido per quindici giorni dalla data del rilascio.

Art. 12.

Allevamento ovino, caprino ovi-caprino indenne da brucellosi

A) CONCESSIONE DELLA QUALIFICA.

1. È considerato indenne da brucellosi l'allevamento ovino, caprino, ovi-caprino in cui:

a) gli animali di tutte le specie presenti nell'allevamento sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di burcellosi da almeno 12 mesi;

b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con vaccino REV 1;

c) sono state praticate conformemente all'allegato al presente regolamento due prove sierologiche a distanza di sei mesi su tutti gli ovini e i caprini vaccinati di età superiore ai diciotto mesi presenti nell'allevamento, con esito negativo;

d) sono state praticate conformemente all'allegato al preserne regolamento due prove sierologiche a distanza di sei mesi su tutti gli ovini e i caprini non vaccinati di età superiore a sei mesi presenti nell'allevamento, con esito negativo.

e) al termine delle prove di cui alle lettere *c)* o *d)* sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'allevamento o provenienti da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, o da un allevamento indenne da brucellosi nelle condizioni definite al successivo punto *D)*;

f) sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al successivo punto *B)*.

B) MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA:

1. Ogni anno viene effettuata una prova seriologica su una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni allevamento. La qualifica è mantenuta unicamente se gli esiti della prova sono negativi.

2. In ogni allevamento, la parte rappresentativa di animali da sottoporre a controllo è costituita da:

— tutti i becchi e gli arieti non castrati e non vaccinati di età superiore a sei mesi;

— tutti i becchi e gli arieti non castrati e vaccinati di età superiore a diciotto mesi;

— tutti gli animali introdotti nell'allevamento successivamente all'ultimo controllo;

— il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per allevamento, tranne i casi in cui sono presenti meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qul caso devono essere sottoposte al controllo nella totalità.

C) SOSPETTA COMPARSA DELLA BRUCELLOSI: ACCERTAMENTI.

1. Allorchè in un allevamento ovino, caprino, ovi-caprino indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'allevamento è sospesa; l'animale o gli animali sospetti vengono immediatamente isolati, in attesa di una conferma o di una smentita ufficiale della presenza della brucellosi.

2. Se la presenza della brucellosi è confermata in un allevamento, la precedente qualifica sanitaria viene riacquistata solo quando tutti gli animali infetti delle specie recettive all'infezione sono stati macellati, o abbattuti e se due prove, effettuate conformemente all'allegato al presente regolamento ad un intervallo di almeno tre mesi:

— su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se vaccinati;

— su tutti gli animali di età superiore a sei mesi, se non vaccinati,

hanno dato esito negativo.

Tuttavia i cani presenti nell'allevamento verranno sottoposti a controllo sierologico e laddove risultassero positivi alle prove verranno sottoposti ad idoneo trattamento terapeutico in locali isolati, sotto il controllo della U.S.L.

D) INTRODUZIONE DI ANIMALI IN UN ALLEVAMENTO OVINO, CAPRINO, OVICAPRINO INDENNE DA BRUCELLOSI.

1. Possono essere introdotti in un allevamento ovino, caprino, ovi-caprino indenne da brucellosi soltanto ovini o caprini provenienti da un allevamento ovino, caprino, ovi-caprino ufficialmente indenne od indenne da brucellosi.

E) MODIFICA DELLA QUALIFICA.

1. Un allevamento ovino, caprino, ovi-caprino indenne da brucellosi, può acquisire la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi dopo un intervallo minimo di due anni, se:

a) non è presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi da almeno due anni;

b) al termine del secondo anno dalla sospensione della vaccinazione, gli animali di età superiore a sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova di siero agglutinazione rapida con antigene al Rosa Bengala e/o ad una prova di fissazione del complemento conformemente all'allegato al presente regolamento.

Art. 13.

Attestazione sanitaria

1. Per gli allevamenti riconosciuti «indenni da brucellosi» è rilascaita dall'U.S.L. competente per territorio una apposita attestazione Mod. S (Serv. Vet.) di «allevamento ovino, caprino, ovino e caprino, indenne da brucellosi».

2. Per tali allevamenti valgono le norme previste dal precedente art. 12.

3. Il Mod. S (Serv. Vet.) ha validità di un anno dalla data del rilascio.

Art. 14.

Certificazione per singoli soggetti

1. Per i singoli ovini e caprini o per gruppi di tali animali apprtenenti ad allevamenti riconosciuti «indenni», da parte della U.S.L. competente per territorio viene rilasciato uno speciale certificato Mod. T (Serv. Vet.) dal quale risulta che appartengono ad uno di tali allevamenti e che sono stati eventualmente vaccinati con REV.1 come previsto dal precedente art. 12.

2. Il Mod. T (Serv. Vet.) ha validità di giorni quindici dalla data del rilascio.

Art. 15.

Revoca delle qualifiche

1. Nei casi in cui negli allevamenti riconosciuti in precedenza «ufficialmente indenni» o «indenni» si verifichino, tutte o in parte le condizioni previste dal successivo art. 19, la U.S.L. competente per territorio provvede a revocare l'attestazione Mod. Q (Serv. Vet.) e Mod. S (Serv. Vet.) e a sospendere il rilascio dei certificati Mod. R (Serv. Vet.) e Mod. T (Serv. Vert.). Analogamente l'U.S.L. competente per territorio procede nei confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni relative alla lotta contro la brucellosi.

2. I certificati Mod. R (Serv. Vet.) e Mod. T (Serv. Vet.) perdono la loro validità se gli animali sono introdotti in un effettivo non indenne da brucellosi o se vengono comunque esposti a possibilità di contagio diretto o indiretto.

Art. 16.

Regione ufficialmente indenne

1. Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni può dichiarare «ufficialmente indenne» da brucellosi degli ovini e dei caprini il territorio delle singole province, di una o più regioni in cui almeno il 99,8% degli allevamenti ovini, caprini od ovi-caprini sono allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e:

— ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'allevamento o del macello, dimostrano, con un tasso di probabilità del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non sono infetti, oppure almeno il 10% degli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato al presente regolamento;

— le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

2. Qualora le circoscrizioni di cui sopra, comprendano allevamenti che si trovano tutti o in parte nella condizione prevista dall'art. 14 del presente regolamento, possono essere dichiarati «indenni da brucellosi degli ovini e dei caprini», allorché almeno il 99,8% degli allevamenti ovini, caprini o ovi-caprini sono allevamenti indenni da brucellosi e:

— ogni anno controlli per sorteggio, praticati nell'allevamento o nel macello, dimostrano con un tasso di probabilità del 99% che almeno il 99,8% degli allevamenti non sono infetti;

oppure:

— almeno il 10% di ovini e caprini di età superiore ai sei mesi e,

— almeno il 10% di ovini di età superiore ai diciotto mesi e vaccinati in età inferiore ai sette mesi siano stati sottoposti a prove sierologiche ufficiali con esito negativo, praticate conformemente all'allegato al presente regolamento,

e le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

Capitolo V

ALLEVAMENTI INFETTI DI BRUCELLOSI RISANAMENTO - DISINFEZIONI

Art. 17.

Allevamento infetto

1. Un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino in cui non sia stata effettuata la vaccinazione con Rev 1, è considerato infetto da brucellosi in seguito alla constatazione di casi clinici riferibili a brucellosi e/o all'isolamento dell'agente eziologico, e/o qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.

2. È altresì considerato infetto da brucellosi un allevamento in cui sia stata effettuata la vaccinazione con Rev. 1 ed in cui più del cinque per cento (5%) dei capi di età superiore a diciotto mesi abbia reagito positivamente alle predette prove sierologiche ufficiali. Per i capi riscontrati sieropositivi si applicano le misure di cui al precedente art. 7 del presente regolamento.

3. Per percentuali d'infezione inferiori a quella indicata nel precedente comma, nella valutazione delle prove sierologiche il veterinario ufficiale dovrà tenere conto dei dati anamnestici, clinici ed epidemiologici relativi all'allevamento oggetto di controllo.

Art. 18.

Provvedimenti per gli allevamenti infetti

1. Quando la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata si dovranno adottare adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto, nonchè la propagazione della malattia tra gli animali e in particolare, oltre le specifiche disposizioni previste dagli articoli 5, 107 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, dovrà essere disposto che:

a) qualsiasi movimento di ovini e caprini verso o da tale allevamento sia vietato, salvo autorizzazione per l'uscita di ovini e caprini destinati a essere macellati da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, e successive modificazioni;

b) gli ovini e i caprini per i quali sia stata ufficialmente confermata la presenza della brucellosi siano isolati e marcati ai sensi del presente regolamento;

c) il latte degli ovini e caprini infetti sia isolato da quello dei soggetti sani della restante parte dell'allevamento e utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico adeguato per l'alimentazione animale;

d) il latte di animali sani proveniente dagli allevamenti infetti venga rimosso dall'allevamento in contenitori separati identificati con appositi contrassegni soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione.

Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.

La pastorizzazione deve essere effettuata con attrezzature che garantiscano almeno il rispetto dei seguenti parametri T/t:

1) in scambiatore a piastra 72°C/15 secondi;

2) direttamente in caldaia: 65°C/20 minuti primi, oppure 60°C/25 minuti primi;

e) le carcasse, le mezzene, i quarti, di ovini e caprini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattate in modo da evitare ogni contaminazione ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;

f) i feti, gli agnelli nati morti o gli agnelli morti subito dopo la nascita e le placente vengano accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;

g) il fieno, la paglia, lo strame o qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano immediatamente distrutti, bruciati od interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e, qualora si tratti di materiali, questi siano disinfettati con detto disinfettante prima di essere riutilizzati;

h) le sardigne e gli altri impianti di smaltimento garantiscano l'assenza del rischio di diffusione della brucellosi;

i) il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticolture. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame.

Art. 19

Ripresa dei controlli

1. Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi, i controlli periodici riprenderanno non prima di sei settimane dall'allontanamento dell'ultimo capo infetto e dopo la disinfezione dei ricoveri.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 20.

Provvedimenti per animali di altre specie

1. Nei casi in cui l'U.S.L. competente per territorio ritenga che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini, potrà adottare nei loro confronti, tutte o in parte, le misure previste dal presente regolamento.

Art. 21.

Misure per le stalle dei commercianti

1. I commercianti di bestiame che intendono fornire ovini o caprini ad allevamenti posti sotto controllo ai sensi del presente regolamento sono tenuti ad attivare apposite stalle sottoposte a vigilanza veterinaria con periodicità almeno mensile da parte della U.S.L. competente per territorio nelle quali possono essere introdotti soltano ovini o caprini scortati da certificato

Mod. R (Serv. Vet.) od ovini o caprini scortati da certificato Mod. T (Serv. Vet.) ed a condizione che durante la permanenza i soggetti introdotti non vengano a contatto con altri capi di qualifica sanitaria inferiore. Sono altresì obbligati ad annotare su idoneo registro di carico e scarico da tenere a disposizione del servizio veterinario la data di ingresso e di uscita dei soggetti, nonchè i relativi contrassegni di indentificazione.

Art. 22.

Deroghe

1. Fino al 31 dicembre 1992, in deroga al comma 2 del precedente art. 4, il controllo degli animali vaccinati può essere svolto su soggetti di età superiore a trenta mesi.

2. Fino al 31 dicembre 1992, negli allevamenti posti sotto controllo ai sensi del presente regolamento viene conseguita l'introduzione di capi che non provengono da allevamenti ufficialmente indenni o da allevamenti indenni da brucellosi, a condizione che l'allevamento di origine sia sotto controllo veterinario e che i capi oggetto di scambio siano stati sottoposti nell'allevamento di origine, da non piu, di trenta giorni ad una prova di siero agglutinazione rapida con antigene al Rosa Bengala e/o di fissazione del complemento, conformemente all'allegato al presente regolamento, con esito negativo.

Art. 23.

Conferma qualifiche precedenti

1. Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, e successive modificazioni, nonchè delle norme del presente regolamento, restano valide le qualifiche sanitarie acquisite nel corso di operazioni di bonifica e profilassi già effettuate per conto dello Stato.

Art. 24.

Indennità di abbattimento

1. Ai proprietari di animali abbattuti o macellati è corrisposta apposita indennità ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da corrispondersi secondo norme e criteri previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1968, e successive modificazioni.

Art. 25.

Transumanza, alpeggio e pascolo vagante

1. Con separato provvedimento il Ministro per la sanità emana particolari norme che disciplinano il commercio, il pascolo, la circolazione ed il trasporto, nonchè la transumanza, l'alpeggio ed il pascolo vagante degli ovini e dei caprini che non appartengono ad allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi od indenni da brucellosi.

2. Tali discipline possono anche essere regolate, d'intesa con il Ministero della sanità, attraverso accordi interregionali nel quadro dei programmi proposti dalle singole regioni e province autonome ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

3. Per gli allevamenti che praticano la transumanza, l'alpeggio od il pascolo vagante il rilascio delle relative qualifiche sanitarie è demandato alla U.S.L. di residenza anagrafica dell'allevamento.

4. Gli esiti dei controlli effettuati nelle sedi di transumanza, alpeggio e pascolo vagante saranno comunicati immediatamente alle U.S.L. di cui al punto 3 del presente articolo.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro assegnati dal Fondo sanitario nazionale (parte corrente - capitolo 5941 del Ministero del tesoro) le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al presente Regolamento ed in particolare:

a) il rimborso agli istituti zooprofilattici sperimentali delle spese sostenute per l'adeguamento delle attrezzature e per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici in applicazione del presente regolamento;

b) le spese per la gestione di stazioni mobili di disinfezione;

c) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati ai medici veterinari destinati ad operare per l'applicazione delle norme del presente regolamento;

d) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini, caprini ed ovi-caprini, nonchè il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennità di abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente regolamento.

Art. 27.

Competenze esecutive

1. In caso di inadempienza i provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

Art. 28.

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il decreto ministeriale 4 giugno 1968, e successive modificazioni, concernente «Piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina», nonchè la ordinanza ministeriale 7 marzo 1992 che proroga la ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1992
Registro n. 14 Sanità, foglio n. 118

ALLEGATO 1

PROVE SIEROLOGICHE PER LA DIAGNOSI DELLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

Le prove sierologiche per la diagnosi della brucellosi degli ovini e caprini sono rappresentate dalle reazioni di siero-agglutinazione rapida con antigene al rosa bengala e di fissazione del complemento.

La siero-agglutinazione rapida con antigene al rosa bengala può essere utilizzata come prova per il controllo degli allevamenti ovini o caprini ai fini del rilascio della qualifica di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

Allorchè nel corso di tale ricerca mediante la prova con antigene al rosa bengala più del 5% degli animali dell'azienda dà esito positivo, viene praticato un controllo complementare su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.

La fissazione del complemento deve essere impiegata per l'esame individuale degli ovini e caprini.

La fissazione del complemento può essere impiegata per gli allevamenti ovini e caprini allo scopo di stabilire la qualifica di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

A) SIERO-AGGLUTINAZIONE RAPIDA CON ANTIGENE AL ROSA BENGALA (SAR-Ag.RB)

La reazione di SAR-Ag:RB deve essere applicata secondo le seguenti norme tecniche:

1. Il siero di riferimento comunitario è rappresentato dal secondo siero internazionale standard anti-*Brucella abortus*, fornito dal Central Veterinary Laboratory di Weybridge, Surrey, Inghilterra, contenente 1000 unità internazionali agglutinanti per millilitro (Second International Standard anti-*Brucella abortus* Serum: 2nd ISaBS).

2. Il siero nazionale standard per il controllo della reazione deve essere calibrato sul secondo siero internazionale standard anti-*Brucella abortus* di Weybridge.

3. Il siero di lavoro, di origine ovina, per il controllo giornaliero della reazione deve essere calibrato sul siero nazionale standard.

4. L'antigene al rosa bengala è unico su tutto il territorio nazionale e deve essere:

— preparato con il ceppo *B.abortus* 99 o 1119 (USDA) o qualunque altro ceppo di sensibilità equivalente, in fase S;

— sospeso in tampone deve avere pH 3,65 ± 0,05 e essere colorato mediante rosa bengala;

— controllato nei confronti di otto sieri liofilizzati riconosciuti rispettivamente positivi e negativi;

— standardizzato in modo da dare una agglutinazione visibile alla dil. 1:47,5 e da non dare agglutinazione alle dil. 1:50 del 2nd ISaBS di Weybridge, U.K.:

— fornito pronto per l'uso e riportare sull'etichetta di confezionamento il periodo di validità.

5. La reazione di SAR-Ag: RB deve essere effettuata nel modo seguente:

— porre una goccia (0,03 ml) di antigene a fianco di una goccia (0,03 ml) del siero nativo in esame su di una piastra bianca;

— mescolare i due reagenti con una bacchetta di vetro o plastica, prima in linea retta, poi tracciando dei cerchi del diametro di 20-30 mm. circa;

— agitare manualmente la piastra con movimenti circolari oppure servendosi di un oscillatore a movimenti rotatori, a velocità di circa 30 movimenti al minuto, per almeno 4 minuti;

— leggere la reazione in buone condizioni di illuminazione: in mancanza di agglutinati la reazione sarà considerata negativa mentre in presenza di qualsiasi grado di agglutinazione la reazione è considerata positiva, salvo quando appare chiara una eccessiva essiccazione ai margini della reazione.

6. La siero-agglutinazione rapida con antigene al rosa bengala può essere allestita con apparecchiature automatiche.

7. La sorveglianza ed il controllo del siero nazionale standard e dell'antigene sono effettuati dall'Istituto superiore di sanità, su ogni serie prodotta.

B) FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO (F.d.C.)

La reazione di fissazione del complemento deve essere applicata secondo le seguenti tecniche:

1. Il siero di riferimento comunitario è il secondo siero internazionale standard anti-*B. abortus* (2nd ISaBS) di Weybridge, contenente 1000 unità internazionali fissanti il complemento per millilitro (UICFT/ml).

2. Il siero nazionale standard per il controllo della reazione deve essere calibrato sul secondo siero internazionale standard di Weybridge come per il punto 2, sez. *A*.

3. Il siero di lavoro, di origine ovina, per il controllo giornaliero della reazione deve essere calibrato sul siero nazionale standard come per il punto 3, sez. *A*.

4. Un siero in esame che contiene 20 o più unità internazionali fissanti il complemento è considerato positivo.

5. L'antigene è unico su tutto il territorio nazionale e deve essere:

— preparato con il ceppo *B. abortus* 99 o 1119 (USDA) o qualunque altro ceppo di sensibilità equivalente, in fase S;

— sospeso in soluzione fisiologica 0,85 NaCl e fenolato;

— standardizzato rispetto il secondo siero internazionale standard di Weybridge (2nd ISaBS);

— fornito concentrato e sull'etichetta di confezionamento riportare coefficiente di dil. e data di scadenza.

6. La reazione di F.d.C. deve essere effettuata secondo il seguente schema unificato:

a) inattivare i sieri in esame, nativi o prediluiti, a 60°C per 30';

b) diluire per raddoppio i sieri inattivati;

c) distribuire l'antigene alla diluizione d'uso;

d) distribuire 2 unità di complemento;

e) agitare e porre in incubazione a 37°C per 30';

f) aggiungere il sistema emolitico contenente 2 unità di emolisina ed una concentrazione del 2% di globuli rossi lavati, pari a 54×10^7 cellule per millilitro;

g) allestire i seguenti controlli di reazione:

— controllo del potere anticomplementare dei sieri;

— controllo dell'antigene;

— controllo del sistema emolitico;

— controllo delle unità di complemento utilizzate;

— controllo di lettura % di emolisi;

— controllo del siero nazionale standard e del siero di lavoro positivo;

— controllo del siero negativo;

h) agitare e porre in incubazione a 37°C per 30';

i) verificare la qualità dei controlli;

l) leggere il titolo dei sieri in esame, rappresentato dalla più alta diluizione che ha determinato il 50% di emolisi o di fissazione, e trasformare il titolo in unità internazionali fissanti il complemento.

7. La reazione può essere allestita con apparecchiature automatiche.

8. La sorveglianza ed il controllo del siero nazionale standard e dell'antigene sono effettuati dall'Istituto superiore di sanità, su ogni serie prodotta.

Mod. 2 bis/33

REGIONE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N°..

N° ALLEVAMENTO..

N° IDENTIFICAZIONE COMUNE...

Proprietario dell'allevamento

Comune di

Annotazioni (1)...

N	Specie	Razza	Sesso	Data di nascita	Contrassegno di identificazione	Accertamenti diagnostici		Accertamenti eseguiti negli anni precedenti BRC
						Siero diagnosi esito (2)	Data della vaccinazione col «Rev.1» (1)	

I VETERINARI OPERATORI ....

(1) Indicare in sintesi la situazione anamnestica nonchè ogni altra eventuale notizia utile ai fini della valutazione sanitaria dell'allevamento.
(2) Indicare il tasso di agglutinazione, o il titolo della D.D.C.

Retro Mod. 2 bis/33

UNITÀ SANITARIA LOCALE

L'allevamento retro indicato è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici per la brucellosi con esito negativo

.... li ....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

bollo

L'allevamento retro indicato è stato riconosciuto ufficialmente indenne o indenne (1) da brucellosi

.... li ....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

bollo

La presente attestazione può essere utilizzata per scortare il bestiame che venga spostato dall'allevamento

(1) Depennare la voce che non interessa

Gli animali risultanti positivi per
Brucellosi
alle prove diagnostiche retro indicate, debbono essere macellati entro termine a fianco di ciascuno indicato nel seguente prospetto:

Specie	Sesso	Contras. di identificaz.	Termine fissato per l'abbattim.	NOTE

Con la presente si avverte che, qualora gli animali suindicati vengai macellati oltre il termine stabilito, si applicheranno le norme previste per ta inadempienza dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 e dal Regolamento

.... li ....

bollo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZI

....

Mod. Q

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE ....

UNITÀ SANITARIA LOCALE N .... di ....

Servizio Veterinario

ALLEVAMENTO OVINO, CAPRINO, OVINO E CAPRINO UFFICIALMENTE INDENNE DA BRUCELLOSI

IL VETERINARIO RESPONSABILE,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Reg. Pol. Vet.);

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il Regolamento ....;

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che gli animali dell'allevamento n. ....

di proprietà del Sig. ....

rispondono ai seguenti requisiti:

a) Non hanno presentato da almeno un anno manifestazioni cliniche riferibili a brucellosi;

b) Non sono stati vaccinati contro la brucellosi, o se vaccinati, lo sono da più di due anni;

c) Hanno presentato esito negativo agli accertamenti diagnostici effettuati in data .... ed in data ....

d) Sono nati nello stesso allevamento o provengono da allevamento ufficialmente indenne.

L'allevamento è riconosciuto «ufficialmente indenne» da brucellosi.

La presente attestazione è valida fino a ....

.... li ....

IL VETERINARIO RESPONSABILE

bollo

Mod. R

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE ....

UNITA SANITARIA LOCALE N° .... di ....

Servizio Veterinario

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL PIANO NAZIONALE PER L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI

A richiesta dell'interessato e visti gli atti d'ufficio;

SI ATTESTA

che l'ovino o il caprino/gli ovini o caprini sotto indicato/indicati:

Specie	Razza	Sesso	Data di nascita	Contrassegno	Data accertamento	Data vaccinazione

provengono da allevamento «ufficialmente indenne» da brucellosi in conformità del Reg. ....
di proprietà del Sig. ....

Il presente attestato è valido per quindici giorni dalla data del rilascio.

Il veterinario responsabile

Mod. S

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE ....

UNITÀ SANITARIA LOCALE N° .... di ....

Servizio Veterinario

ALLEVAMENTO OVINO, CAPRINO, OVINO E CAPRINO INDENNE DA BRUCELLOSI

IL VETERINARIO RESPONSABILE,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Reg. Pol. Vet.);

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il Regolamento ....;

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che gli animali dell'allevamento n. ....

di proprietà del Sig. ....

rispondono ai seguenti requisiti:

a) Non hanno presentato da almeno un anno manifestazioni cliniche riferibili a brucellosi;

b) Sono stati vaccinati, tutti o in parte, con vaccino Rev 1;

c) Tutti i capi non vaccinati di età superiore a sei mesi e tutti i capi vaccinati di età superiore a diciotto mesi hanno presentato esito negativo agli accertamenti diagnostici effettuati in data .... ed in data ....;

d) Sono nati nello stesso allevamento o provengono da allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi.

L'allevamento è riconosciuto «indenne» da brucellosi.

La presente attestazione è valida fino a ....

.... li ....

IL VETERINARIO RESPONSABILE

bollo

Mod. 1

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE ....

UNITÀ SANITARIA LOCALE N° .... di ....

Servizio Veterinario

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL PIANO NAZIONALE PER L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI

A richiesta dell'interessato e visti gli atti d'ufficio;

SI ATTESTA

che l'ovino o il caprino/gli ovini o caprini sotto indicato/indicati:

Specie	Razza	Sesso	Data di nascita	Contrassegno	Data accertamento	Data vaccinazione

provengono da allevamento riconosciuto indenne da brucellosi in conformità del Reg. ....
di proprietà del Sig. ....

Il presente attestato è valido per quindici giorni dalla data del rilascio.

Il veterinario responsabile

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 320/1954 riguarda il regolamento di polizia veterinaria.

— La legge n. 615/1964 concerne la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3:

— La legge n. 33/1968 reca modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 124/1976 è il seguente:

«Art. 3. — All'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, viene aggiunto il seguente comma:

"Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2. Le province autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori"».

Nota all'art. 18:

— La legge n. 281/1963 modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, disciplina la preparazione e il commercio dei mangimi.

— Il testo degli articoli 105, 107 e 110 del D.P.R. n. 320/1954 è il seguente:

«Art. 105. — Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare a carattere enzootico.

La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio e da prove allergiche da praticarsi su tutti gli animali recettivi del gruppo».

«Art. 107. — Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed in quanto applicabili, prescrive:

a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;

b) l'isolamento ed il sequestro degli animali che dagli accertamenti risultano infetti;

c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito la stagionatura per un periodo di settantacinque giorni».

«Art. 110. — I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le *modalità stabilite dal primo comma dell'art.* 16 del presente regolamento, quando l'accertamento diagnostico risulta ancora negativo dopo sei mesi dalla precedente prova».

Nota all'art. 24:

— Il D.M. 14 giugno 1968 reca norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento.

Nota all'art. 28:

— L'O.M. 7 marzo 1992 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1992.

92G0448

DECRETO 20 novembre 1992.

Definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, contenente «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV»;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 di detto decreto che dettano disposizioni in merito alle misure di custodia cautelare e di sospensione della pena nei confronti delle persone affette da infezione da HIV allorché ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione;

Considerato che, secondo l'art. 3, comma 2, del decreto-legge, occorre definire i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria ai fini della dichiarazione di incompatibilità nonché stabilire le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'affezione da HIV e il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice;

Sentita, al riguardo, la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS nella seduta del 17 novembre 1992.

Decreta:

Art. 1.

1. La situazione di AIDS conclamata, ai fini dell'art. 3, primo inciso, seconda parte, del comma 1 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, ricorre quando la persona sia affetta da AIDS conclamata e segnalata in base alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987.

2. La grave deficienza immunitaria, ai fini della medesima disposizione, ricorre quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della citata circolare, la persona presenti un deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CDA+ pari o inferiore a 100/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro.

Art. 2.

1. Il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, ricorre quando il numero di linfociti T/CD4+ sia superiore a 100/mmc ma inferiore a 200/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro.

Art. 3.

1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l'accertamento di deficit immunitario, di cui agli articoli 1 e 2, risultino espressi da sanitari privati, le relative certificazioni sono convalidate, agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge richiamato nelle premesse, da una unità ospedaliera o universitaria di malattie infettive o da altra struttura ospedaliera pubblica tra quelle individuate dalla regione per l'assistenza agli ammalati di AIDS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 novembre 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A5429

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 1992.

Trasferimento alla regione Piemonte dei porti lacuali in provincia di Novara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visti l'unito elenco e gli stati di consistenza dei porti lacuali esistenti nel territorio della regione Piemonte;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'unito elenco e gli stati di consistenza dei porti lacuali trasferiti alla regione Piemonte.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procederà alla consegna dall'intendenza di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, alla regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alle regioni con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla manutenzione e dall'esercizio dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro dei trasporti
TESINI

ELENCO DEI PORTI LACUALI IN PROVINCIA DI NOVARA
(art.11 legge 16 maggio 1970, n. 281)

Provincia	Lago	Denominazione del porto e località	Decreto di delimitazione
Novara	Lago Maggiore	Arona	Come individuato dallo stato di consistenza dell'U.T.E. di Novara
Novara	Lago Maggiore	Meina	D.M. n. 29/NO22 del 10-11-1959
Novara	Lago Maggiore	Lesa (località Solcio)	D.M. n. 30/NO22 del 5-12-1959
Novara	Lago Maggiore	Lesa (Capoluogo)	D.M. n. 66/NO22 del 12-8-1961
Novara	Lago Maggiore	Belgirate	D.M. n. 94/NO22 del 27-11-1961
Novara	Lago Maggiore	Stresa (località Isola Bella)	D.M. n. 87/NO22 del 13-6-1962
Novara	Lago Maggiore	Stresa (località Isola Superiore)	D.M. n. 65/NO22 del 14-6-1961
Novara	Lago Maggiore	Baveno (Capoluogo)	D.M. n. 28/NO22 del 5-12-1959
Novara	Lago Maggiore	Baveno (località Feriolo)	D.M. n. 25/NO22 del 31-10-1959
Novara	Lago Maggiore	Verbania (località Suna)	D.M. 15-3-1965
Novara	Lago Maggiore	Verbania (località Pallanza)	D.M. n. 36/NO22 del 10-11-1959
Novara	Lago Maggiore	Ghiffa	D.M. n. 21/NO22 del 31-10-1959
Novara	Lago Maggiore	Oggebbio	D.M. n. 85/NO22 del 20-4-1962
Novara	Lago Maggiore	Cannero Riviera	D.M. n. 84/NO22 del 3-11-1961
Novara	Lago Maggiore	Cannobio	D.M. n. 67/NO22 del 7-11-1961
Novara	Lago Maggiore	Verbania (località Intra)	Come individuato dallo stato di consistenza dell'U.T.E. di Novara

ELENCO DEI PORTI LACUALI IN PROVINCIA DI NOVARA
(art.11 legge 16 maggio 1970, n. 281)

Provincia	Lago	Denominazione del porto e località	Stato di consistenza in base allo stato di fatto e di diritto redatto dalle parti interessate
Novara	Lago Maggiore	Arona (porto turistico)	—
Novara	Lago Maggiore	Belgirate	—
Novara	Lago Maggiore	Belgirate (nuovo porto turistico)	—
Novara	Lago Maggiore	Stresa (isola Madre)	—
Novara	Lago Maggiore	Stresa (località Carciano)	—
Novara	Lago Maggiore	Verbania	—
Novara	Lago Maggiore	Cannobio	—
Novara	Lago di Mergozzo	Mergozzo	—
Novara	Lago D'Orta	Omegna	—
Novara	Lago D'Orta	Nonio	—
Novara	Lago D'Orta	Pella	—
Novara	Lago D'Orta	Pella (San Filiberto)	—
Novara	Lago D'Orta	Pella (località Ronco)	—
Novara	Lago D'Orta	S. Maurizio D'Opaglio (località Pascolo)	—
Novara	Lago D'Orta	S. Maurizio D'Opaglio (località Gaglia)	—
Novara	Lago D'Orta	Gozzano	—
Novara	Lago D'Orta	Orta S. Giulio	—
Novara	Lago D'Orta	Orta S. Giulio (isola S. Giulio)	—
Novara	Lago D'Orta	Orta S. Giulio (località Lido)	—
Novara	Lago D'Orta	Porto di Pettenasco (località Crabbia)	—

Visto, *il Ministro delle finanze*
GORIA

Visto, *il Ministro dei trasporti*
TESINI

92A5342

DECRETO 19 novembre 1992.

Elenco dei generi di largo e popolare consumo per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premi per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera *b)* prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni al premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a svolgere concorsi e operazioni a premi può essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico chirurgici.

Art. 2.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1991.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

92A5396

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 maggio 1992.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 «tipo 1992».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 359;

Vsta la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 30 aprile 1992, concernente le caratteristiche del nuovo biglietto di banca, da L. 50.000 «tipo 1992», che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio emesse nel 1984 e attualmente in circolazione;

Vista la lettera n 00117692 del 15 maggio 1992, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi e i segni caratteristici che debbono contraddistinguere il suddetto biglietto da L. 50.000 «tipo 1992»;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 «tipo 1992» avrà i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 50.000 «tipo 1992» è stampato in calcografia e offset su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene due fili di sicurezza svolgentisi in senso verticale; il primo, che reca la scritta «Banca d'Italia» leggibile in controluce e appare fluorescente se osservato alla luce ultravioletta della lampada di Wood, è inserito nella zona di sinistra del biglietto al margine dell'area impegnata dalla filigrana, l'altro nella zona centrale del biglietto.

Le dimensioni del biglietto sono di mm 70 × 149.

La filigrana, a punto fisso, è costituita da tre elementi: nella parte di sinistra, guardando il recto, è riportata una testina in chiaroscuro raffigurante l'effige di Gian Lorenzo Bernini, tratta dall'autoritratto conservato presso la Galleria Borghese in Roma. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali; a destra della testina sono riprodotti, con effetti alternati di chiaro e di scuro, elementi geometrici adiacenti l'uno all'altro di forma rettangolare con il lato maggiore disposto in direzione verticale.

Il recto del biglietto reca nella zona a destra la stessa effige di Bernini riprodotta in filigrana, stampata in calcografia con colore rosso violaceo; a destra della figura è impresso in due diverse tonalità un fondino che replica per due volte il profilo dell'artista, simulando un effetto

d'ombra. Nella parte sottostante il ritratto, a delimitazione dello stesso e con andamento curvilineo, sono stampati ripetutamente in microscrittura il nome e le date di nascita e di morte di Bernini. Il nome dell'incisore «A. CANFARINI INC.» è stampato sotto il ritratto in prossimità del bordo inferiore del biglietto; sulla stessa linea, nella parte sinistra del biglietto, è riportato il nome del bozzettista «GIO. PINO.INV.».

A sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata in calcografia la scritta «LIRE CINQUANTAMILA», con colore rosso violaceo; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Al di sotto della parola «CINQUANTAMILA» è stampata, con lo stesso colore rosso violaceo, la scritta «PAGABILE A VISTA AL PORTATORE»; nella stessa zona, più in basso, sono impresse le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture.

Nella parte centrale del biglietto è stampato, pure con colore rosso violaceo, il contrassegno di Stato.

A sinistra del contrassegno di Stato è impresso in calcografia sempre con colore rosso violaceo un particolare della fontana del Tritone; nella zona immediatamente a destra dello stesso è impresso il nome dell'incisore «F. ZANNOTTI INC.».

Al di sotto del particolare della fontana del Tritone è stampato un elemento decorativo realizzato con un motivo a guilloche.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata in calcografia con colore rosso violaceo la scritta «BANCA D'ITALIA»; i caratteri sono definiti da una linea di contorno e campiti all'interno con un motivo a guilloche.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata in calcografia, con un inchiostro il cui colore verde si tramuta in blu quando il biglietto viene osservato sotto una diversa angolazione, la cifra «50000» su un fondino a linee di colore grigio.

I decreti ministeriali di creazione del biglietto sono rappresentati in codice da una delle lettere della combinazione alfa-numerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. Detta combinazione di lettere e cifre è stampata due volte con colore nero nella parte inferiore del biglietto in posizioni estreme tra loro allineate, nella zona sinistra su un fondino a linee di colore grigio e nella zona destra su un fondino di colore arancio chiaro.

La stampa del recto è completata da fondini policromi costituiti da vari elementi decorativi realizzati a guilloche: nella parte centrale del biglietto è stampato un motivo ispirato alla pianta della chiesa berniniana di S. Andrea al Quirinale, costituito da tre disegni uguali sfalsati l'uno rispetto all'altro; i colori di stampa sono il verde in diverse tonalità, il viola e l'arancio; nella zona in corrispondenza della statua del Tritone ha origine un motivo costituito da una composizione di nastri, realizzati con disegno a guilloche, che si svolgono simmetricamente verso il basso e verso l'alto della banconota. Nella zona mediana di detta composizione è collocato un elemento grafico di registro recto-verso realizzato in forma di ape con le ali di colore verde a contorni viola.

Il verso — che è stampato interamente in offset — reca nella parte centrale la statua equestre di Costantino, opera di Bernini conservata nella Città del Vaticano, impressa con colore viola.

Alla sinistra della statua, racchiuso in una doppia cornice lineare, è riprodotto in colore viola il disegno realizzato da Bernini per lo studio di una medaglia commemorativa dell'inaugurazione della Scala Regia situata nella Città del Vaticano. Il disegno è conservato presso la Biblioteca apostolica vaticana. Nello spazio intercorrente tra le due cornici è riportata ripetutamente con piccoli caratteri la scritta «BANCA D'ITALIA LIRE CINQUANTAMILA BANCA D'ITALIA LIRE 50.000».

A completamento della parte figurativa del verso è stampata, con colore viola una sezione della Scala Regia desunta dal disegno originale pure conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana; tale elemento si sviluppa diagonalmente nella parte centrale del biglietto. Nella parte in basso della sezione della scala è stampata con i colori arancio e verde la riproduzione miniaturizzata della statua equestre di Costantino.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata, con colore violetto, la cifra «50000» su un fondino a linee sottili, che è presente anche nella corrispondente parte inferiore di tale zona, dove è altresì indicato il decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto; nella stessa zona ma in senso verticale è stampata la comminatoria penale «LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI». La scritta «OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA» è impressa nella parte inferiore sinistra del biglietto.

Il verso del biglietto contiene dei fondini stampati con i colori giallo, verde turchese, arancio, rosso e viola, costituiti da vari elementi: accanto alla statua equestre e alla medaglia una composizione di elementi romboedrici nonché nelle zone circostanti un motivo a festoni realizzato con disegni a guilloche variamente articolati e disposti diagonalmente. A destra del cavallo è stampato l'elemento di registro recto-verso, in forma di ape, con colori viola e arancio.

Art. 2.

Sul recto del biglietto di cui all'art. 1, sarà stampato — in calcografia con colore rosso violaceo — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

92A5321

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 novembre 1992.

Disciplina della pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963/65;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 1990) concernente l'autorizzazione alla pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della Toscana;

Vista la relazione presentata dal Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno, che evidenzia i primi risultati positivi della sperimentazione alla pesca del rossetto effettuata con l'attrezzo a sciabica in quanto tale pesca si pone come valida alternativa ai sistemi della piccola pesca;

Considerato che lo stesso Consorzio regionale ritiene necessario proseguire la sperimentazione della pesca in questione per approfondire la biologia della specie nonché le condizioni ottimali per lo sfruttamento delle risorse;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei compartimenti marittimi della Toscana è autorizzato, per il periodo 1° novembre-30 aprile fino alla campagna di pesca 1993-94, la pesca del rossetto con l'attrezzo denominato «sciabica», descritto nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

1. L'autorizzazione suddetta è concessa a coloro che, per consuetudine, esercitano tale tipo di pesca esclusivamente con attrezzo a sciabica con navi fino a 10 Tsl e 150 Hp.

2. Le maglie delle reti impiegate devono avere apertura non inferiore a mm 3 e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi altro artifizio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.

Art. 3.

1. La pesca di cui ai precedenti articoli può essere effettuata dalle 4 alle 18 dei giorni feriali.

Art. 4.

1. Le domande per l'esercizio della pesca in questione devono essere inoltrate alla capitaneria di porto dell'ufficio di iscrizione della nave, che provvede a rilasciare apposita autorizzazione per singola campagna di pesca.

2. L'elenco delle navi autorizzate dovrà essere trasmesso al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

Art. 5.

1. Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve annotare sul modulo, allegato al presente decreto sub *B*, i dati concernenti le quantità di rossetto pescate, le giornate di pesca, nonché la zone in cui detta pesca viene effettuata.

2. I moduli di cui al precedente comma 1, oltre che alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione, sono settimanalmente trasmessi al Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno insieme con campioni di pescato.

3. Al personale del Consorzio di cui al precedente comma 2 deve essere permesso dagli armatori autorizzati, in qualsiasi momento, il prelievo di campioni secondo le metodologie dallo stesso stabilite.

Art. 6.

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente art. 5 comporta anche la revoca dell'autorizzazione.

Art. 7.

1. Il Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno esamina, di volta in volta, la consistenza del pescato sulla base delle campionature ricevute o direttamente effettuate, valutando l'eventuale presenza di novellame che non dovrà risultare superiore al 10% del pescato.

2. Il Consorzio è obbligato a dare immediata notizia al Ministero di ogni evento che ritiene possa danneggiare le risorse o l'ambiente marino ovvero qualora riscontri catture di novellame in misura superiore al 10%.

3. Il Consorzio, inoltre, redigerà mensilmente una relazione sull'andamento della pesca del rossetto e sulla composizione del pescato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro: TESINI

ALLEGATO A

DESCRIZIONE DELL'ATTREZZO SCIABICA

La sciabica è un attrezzo formato da varie pezze di rete di forma e dimensioni di maglie diverse.

Sulle braccia si hanno maglie abbastanza grandi che diminuiscono gradatamente verso il centro della rete.

Le braccia sono molto lunghe se paragonate al corpo della rete e al sacco.

L'apertura verticale di bocca è assicurata dai galleggianti sulla lima da sugheri e dai piombi sulla lima da piombi, mentre l'apertura orizzontale è ottenuta con il particolare metodo di calo e di tiro.

Differenze con altre reti da traino:

1) la sciabica viene calata a cerchio da un solo natante ed è sprovvista di cavi di acciaio e di divergenti;

2) non si ha traino della rete con la barca in movimento (quindi non si usa l'elica durante la fase di pesca);

3) il recupero della rete, che coincide con la fase di pesca, avviene tramite campane del verricello a barca ferma ed ancorata.

ALLEGATO B

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ....

Nome e numero di iscrizione dell'unità ....

....

T.S.L. .... HP ....

Proprietario/i ....

....

....

Armatore/i ....

....

Mese .... Anno ....

Zona di pesca	Giornate	Quantità pescato in kg	
		bianchetto	rossetto

92A5403

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 ottobre 1992.

Revisione delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Viste le raccomandazioni delle serie D, V ed X del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), nonché quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1989, relativo alla determinazione dei contributi, dei canoni e delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1989;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 e 11 luglio 1992, riguardanti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991 e n. 171 del 22 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, relativo alle tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991, relativo alle tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Tenuto conto che lo sviluppo tecnologico nonché l'offerta di nuovi servizi e prestazioni comportano le esigenze di modificare i contributi, i canoni e le tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

I contributi i canoni e le tariffe dovuti dall'utenza per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC) sono stabiliti nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 6 ottobre 1989, citato nelle premesse.

Roma, 20 ottobre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1992
Registro n. 34 Poste, foglio n. 79

TABELLA

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI DALL'UTENZA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONI DATI SU RETE PUBBLICA A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (RETE ITAPAC).

1. *Accesso alla rete ITAPAC per mezzo di circuiti diretti.*

1.1. Contributi:

per il collegamento analogico è dovuto il contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) nella misura stabilita dal decreto ministeriale inerente l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali, citato nelle premesse, e successive eventuali modificazioni;

per il collegamento numerico è dovuto il contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) nella misura stabilita dal decreto ministeriale inerente l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali, citato nelle premesse, e successive eventuali modificazioni.

1.2. Canone mensile per accessi di tipo punto-punto:

Classe d'utente	Collegamento analogico	Collegamento numerico
fino a 1.200 bit/s	L. 111.000	
fino a 2.400 bit/s	» 185.000	L. 223.000
fino a 4.800 bit/s	L. 245.000	L. 283.000
fino a 9.600 bit/s	» 290.000	» 328.000
fino a 19.200 bit/s		» 410.000
fino a 48/64 Kbit/s		» 656.000

1.3. Canone mensile per accessi di tipo punto-multipunto (limitatamente all'ambito distrettuale).

Per la prima terminazione di rete in sede d'utenza si applicano i canoni di cui al punto 1.2.

Per le ulteriori terminazioni di rete si applicano i canoni nella misura seguente:

Classe d'utente	Collegamento analogico	Collegamento numerico
fino a 9.600 bit/s	L. 95.000	L. 115.000
fino a 19.200 bit/s		» 137.000
fino a 48.000 bit/s		» 225.000

Ai fini dell'addebito del traffico, dell'identificazione dell'utenza sulla rete e delle caratteristiche tecniche, la tipologia di cui al presente punto si considera composta da un unico accesso.

1.4. I canoni mensili di cui ai punti 1.2 e 1.3 sono comprensivi del collegamento dalla centrale fino alla terminazione di rete in sede di utente nonché della terminazione di rete stessa.

1.5. Nel caso di accessi per mezzo di circuiti diretti, intestati ad un medesimo utente ed omogenei sia per classe di velocità che per tipologia (accessi analogici o numerici), eccedenti il numero di 10, si applicano, a richiesta dell'utente e con l'indicazione della sede di fatturazione, per i primi 10 accessi le tariffe di cui ai punti 1.2 e 1.3, per i restanti accessi i canoni ridotti nella misura seguente:

Classe d'utente	Collegamento analogico	Collegamento numerico
fino a 1.200 bit/s	L. 83.000	
fino a 2.400 bit/s	» 139.000	L. 167.000
fino a 4.800 bit/s	» 184.000	» 212.000
fino a 9.600 bit/s	» 217.500	» 246.000
fino a 19.200 bit/s		» 307.500
fino a 48/64 Kbit/s		» 492.000

Nel caso di accessi di tipo punto-multipunto, di cui al punto 1.3, questi vengono considerati, ai fini dell'applicazione di detti canoni, come un unico accesso ossia si computa solo la prima terminazione di rete in sede di utente.

1.6. Per le chiamate virtuali originate da utenti che accedono alla rete ITAPAC per mezzo di circuiti diretti verso utenti della rete telefonica pubblica commutata, è dovuta la tariffa per l'occupazione della porta di L. 20, per ogni minuto o frazione.

2. *Accesso alla rete ITAPAC per mezzo della rete telefonica pubblica commutata.*

2.1. Canoni mensili:

Classe d'utente	Accesso asincrono	Commutato sincrono
fino a 2.400 bit/s (compresa)	L. 12.500	
fino a 9.600 bit/s (compresa)		L. 30.000

2.2. Tariffe per l'occupazione della porta per chiamate virtuali:

	Per ogni minuto o frazione
entranti sulla rete pubblica a commutazione di pacchetto dalla rete telefonica pubblica commutata verso utenti collegati per mezzo di circuiti diretti	L. 20
entranti sulla rete pubblica a commutazione di pacchetto e uscenti da tale rete verso la rete telefonica pubblica commutata	L. 40

2.3. Gli utenti che accedono da rete telefonica pubblica commutata sono tenuti a corrispondere per la comunicazione, oltre a quanto stabilito nella presente tabella, le tariffe in vigore per la rete telefonica pubblica commutata, addebitate mediante l'invio al contatore dell'abbonato chiamante degli impulsi di conteggio relativi alla comunicazione tra la sede operativa d'utente e la più vicina porta d'accesso alla rete ITAPAC.

2.4. Nel caso di chiamate uscenti dalla rete a commutazione di pacchetto verso la rete telefonica pubblica commutata, dirette ad utenti con accesso commutato sincrono, si applica per ogni chiamata la tariffa di un impulso di conteggio calcolato secondo quanto stabilito dalle norme in vigore per il servizio telefonico, oltre alla tariffa per l'occupazione della porta prevista ai punti 1.6 e 2.2. Le tariffe di cui al presente punto sono a carico del chiamante.

2.5. Nei canoni mensili di cui al punto 2.1 è compresa l'identificazione d'utente (NUI).

3. *Accesso alla rete ITAPAC per mezzo della numerazione in decade «1» per mezzo della rete telefonica pubblica commutata (limitatamente a chiamate verso utenti collegati per mezzo di circuiti diretti alla rete ITAPAC).*

La tariffazione della comunicazione per gli accessi di cui al presente punto prevede l'invio al contatore dell'utente chiamante di un impulso di conteggio calcolato secondo quanto stabilito dalle norme in vigore per la rete telefonica pubblica commutata. All'utente chiamato si applicano le tariffe per la comunicazione virtuale secondo quanto stabilito nella presente tabella al punto 2.2.

4. *Tariffe indipendenti dal tipo di accesso.*

4.1. Tariffe a tempo:

comunicazioni virtuali: L. 5,5 per ogni minuto di durata della connessione logica o frazione;

circuito virtuale permanente: L. 43.000 per ogni mese.

4.2. Tariffe a volume:

comunicazioni svolte su circuito virtuale (CV) o su circuito virtuale permanente (CVP) per ogni segmento o frazione di segmento (1 segmento = 64 ottetti):

fino a 200.000 segmenti/mese. . . . . . . L. 1,2/segmento
oltre 200.000 segmenti/mese . . . . » 0,7/segmento

4.3. Tariffa per la chiamata:

per ogni chiamata . . . . L. 20

La tariffa si applica anche per le chiamate non andate a buon fine per motivi non dipendenti dalla rete.

4.4. Tariffe ridotte:

alle tariffe a tempo nonché a quelle a volume relative alle comunicazioni svolte su circuiti virtuali e alle tariffe a volume relative alle comunicazioni svolte su circuiti virtuali permanenti, dalle ore 22 alle ore 7 di ogni giorno, nei giorni del sabato, nonché nei giorni festivi, si applicano le seguenti riduzioni:

Tariffe a tempo:

comunicazioni virtuali: L. 2 per ogni minuto di durata della connessione logica o frazione.

Tariffe a volume:

per comunicazioni svolte su circuito virtuale (CV) o su circuito virtuale permanente (CVP) per ogni segmento o frazione di segmento (1 segmento = 64 ottetti):

fino a 200.000 segmenti/mese. . . . . . . L. 0,36/segmento
oltre 200.000 segmenti/mese . . . . » 0,21/segmento

5. *Prestazioni aggiuntive.*

5.1. Gruppo chiuso d'utenti (CUG):

canone mensile di abbonamento:

ente che fa domanda per CUG . . . . L. 56.000
ogni utente (NUA) per ciascun CUG. . . . . . » 1.000

5.2. Accesso con canali logici multipli:

canone mensile di abbonamento per ogni canale logico supplementare oltre il primo . . . . L. 2.000

5.3. Linee ad indirizzo unico:

per ogni linea si applicano le tariffe per accesso di cui alla presente tabella.

5.4. Accettazione di tariffazione al chiamato:

per la richiesta del servizio è dovuto un canone mensile di . . . . L. 8.000

5.5. Carico di linea (throughput) massimo su canale fisico di accesso:

per la richiesta del throughput massimo, inteso come il massimo valore della sommatoria delle velocità dei singoli circuiti logici contemporaneamente attivi su canale fisico di accesso, è dovuto un canone mensile pari al prodotto di L. 2.500 per un coefficiente moltiplicativo K. Tale coefficiente viene determinato secondo i criteri indicati nell'allegato alla presente tabella.

5.6. Modifica delle prestazioni aggiuntive, dei parametri (esclusa la velocità), del NUI:

per ogni modifica . . . . L. 50.000

5.7. Modifica della classe d'utente (velocità):

per ogni modifica . . . . L. 90.000

5.8. Documentazione degli addebiti:

per ogni comunicazione virtuale documentata . . L. 35

5.9. Accettazione della selezione rapida:

per la richiesta della prestazione è dovuto un canone mensile di . . . . L. 3.000

5.10. Funzionalità di controllo di utente (customer control) per supervisione e prove di funzionamento degli accessi alla rete ITAPAC di competenza dell'utente e definiti contrattualmente:

è dovuto un canone mensile di . . . . L. 500.000

Per il collegamento che utilizza tale funzionalità sono dovute inoltre le tariffe di cui ai precedenti punti 1 e 4.

6. *Uso temporaneo del servizio* (per periodi inferiori a 30 giorni).

6.1. Contributi:

si applicano i contributi di cui al punto 1.1 della presente tabella.

6.2. Canoni:

per ciascuna decade o frazione di utilizzo è dovuto un canone pari ad 1/3 del canone mensile di accesso alla rete ITAPAC, maggiorato del 50%.

6.3. Prestazioni aggiuntive:

non sono frazionabili i canoni e le tariffe a mese per le prestazioni previste al punto 5 della presente tabella.

6.4. Traffico:

per quanto concerne il traffico si applicano le tariffe previste nella presente tabella.

ALLEGATO ALLA TABELLA

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE AGGIUNTIVO SECONDO IL CARICO DI LINEA (THROUGHPUT) MASSIMO RICHIESTO E LA VELOCITÀ MASSIMA DI TRASMISSIONE DATI CONSENTITA SU CANALE SINGOLO DI ACCESSO ALLA RETE.

Velocità fino a	Carico di linea (throughput) massimo	K (*)
2.400 bit/s	2.400	0
	3.000	1
	3.600	2
	4.200	3
	4.800	4
	6.000	5
	7.200	6
4.800 bit/s	4.800	0
	6.000	1
	7.200	2
	8.400	3
	9.600	4
	12.000	5
	14.400	6
9.600 bit/s	9.600	0
	12.000	1
	14.400	2
	16.800	3
	19.200	4
	21.600	5
	24.000	6
	26.400	7
	28.800	8
	33.600	9
	38.400	10
	43.200	11
19.200 bit/s	19.200	0
	24.000	1
	28.800	2
	33.600	3
	38.400	4
	43.200	5
	48.000	6
	64.000	7
48.000/64.000 bit/s	64.000	0
	80.000	1
	96.000	2
	110.000	3
	128.000	4

(*) Coefficiente moltiplicativo del canone mensile di cui al punto 5.5.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

92A5348

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa de «La Popolare S.m.s.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la nota in data 23 giugno 1992, n. 260895, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti de «La Popolare S.m.s.», con sede legale in Napoli, piazza Garibaldi n. 73 e delegazione in Firenze, via Spartaco Lavagnini n. 41;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 26 giugno 1992, ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Vista la nota in data 30 giugno 1992, n. 242444/1/2, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, ai sensi dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la rosa dei nominativi per la nomina del commissario liquidatore dell'anzidetta società;

Decreta:

Art. 1.

«La Popolare S.m.s.», con sede legale in Napoli, piazza Garibaldi n. 73 e delegazione in Firenze, via Spartaco Lavagnini n. 41, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Adolfo Maiello.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della sopraindicata società, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Nel caso risulti la mancanza di attività della società di cui all'art. 1, gli oneri di cui al precedente comma sono posti a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A5372

DECRETO 16 novembre 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 1° ottobre 1991 concernente la liquidazione coatta amministrativa della Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurtà, in Messina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 1° ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 1991, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurtà, con sede in Messina e ne è stato nominato commissario liquidatore il rag. Antonino Parisi;

Visto in particolare l'art. 3 del predetto decreto, con il quale sono state poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» il rimborso delle spese ed il compenso spettante al commissario;

Considerato che per effetto dell'art. 23, comma 3, della citata legge n. 20/1991 il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» nel caso in cui risulti la mancanza di attività;

Ritenuta la necessità di rettificare l'art. 3 del ripetuto decreto ministeriale in data 1° ottobre 1991;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale in data 1° ottobre 1991, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Nel caso risulti la mancanza di attività della società di cui all'art. 1, gli oneri di cui al precedente comma sono posti a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A5373

DECRETO 18 novembre 1992.

Assoggettamento della S.p.a. Trasporti servizi triestini, in Trieste, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 5 settembre 1992 con cui il tribunale di Trieste ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Trasporti servizi triestini, con sede in Trieste, via Servola, 1, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Giampaolo De Ferra;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Trasporti servizi triestini quale società collegata con la S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Trasporti servizi triestini, con sede in Trieste, via Servola, 1, collegata alla S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'avv. Giampaolo De Ferra, nato a Trieste il 30 giugno 1929.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

92A5394

DECRETO 19 novembre 1992.

Reinserimento della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA Assicurazioni, con sede legale in Milano, nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1992, con il quale la MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede legale in Milano, è stata inserita nell'elenco di cui al predetto decreto ministeriale in data 15 aprile 1992;

Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1992, concernente la revoca del predetto decreto ministeriale in data 14 maggio 1992 e la cancellazione della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992;

Vista la nota in data 13 novembre 1992, n. 3758, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che la MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, è di nuovo in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348;

Ritenuta quindi l'opportunità di integrare il citato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992 con il reinserimento della predetta società nel sopraindicato elenco;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA Assicurazioni, con sede legale in Milano, è reinserita nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A5395

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Bari la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia nel corrispondente corso di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 412 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è istituito il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 2.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di rifrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 3.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 4.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 1 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 5.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 6.

Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio.

Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivià pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

Art. 7.

Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 8.

La frequenza delle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esàmi in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 9.

Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 10.

Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 11.

Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività, di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 12.

I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 13.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 14.

Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno:

Primo semestre

AREA I - Propedeutica (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualificata dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
infomatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica;
chimica biologica.

1.3 Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio svolto in strutture specialistiche.

Secondo semestre

AREA II - Anatomia generale, fisiologia (crediti 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:
istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

2° Anno:

AREA III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti 4.0).

Primo semestre

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3 Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Secondo semestre

AREA IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche I;
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:
patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

3° Anno:

Primo semestre

AREA V - Oftalmologia specialistica (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni di apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:
pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3 Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Secondo semestre

AREA - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche II;

ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;

ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:

farmacologia;

igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:

etica professionale;

aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 15.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 16.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 17.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 18.

Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare i corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 ottobre 1992

Il rettore

92A5324

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 settembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli dal 222 al 225, relativi alla scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 221, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserito l'art. 222, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in «allergologia e immunologia clinica».

Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica

Art. 222. — È istituita la scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie allergiche ed immunologiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica, indirizzo clinico (allergologia ed immunologia clinica), oppure indirizzo di laboratorio (immunologia diagnostica).

Art. 223. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque unità per ciascun anno, per un totale complessivo di venti specializzandi per i quattro anni.

Art. 224. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 225. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo in allergologia ed immunologia clinica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo in immunologia diagnostica i laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione limitatamente all'indirizzo in allergologia ed immunologia clinica.

Art. 226. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisipatologia generale;

b) immunopatologia;

c) diagnostica di laboratorio e strumentale;

d) clinica e terapia.

Art. 227. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

immunologia;
immunogenetica;
immunologia dei tumori e trapianti;
citopatologia;
autoimmunità;
immunofarmacologia;
elementi di istopatologia generale.

b) Immunopatologia:

immunopatologia generale;
eziopatogenesi delle malattie allergiche;
eziopatogenesi delle malattie immunologiche;
immunopatologia speciale I;
immunopatologia speciale II;
immunopatologia speciale III.

c) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

epidemiologia e statistica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale;
diagnostica allergologica.

d) Immunologia clinica:

metodologia clinica delle malattie immunologiche;
clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali;
clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico;
clinica e terapia delle malattie autoimmuni;
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie.

Art. 228. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

immunologia . . . . ore 40
immunogenetica . . . . » 15
immunologia dei tumori e trapianti » 15
citopatologia . . . . » 100
autoimmunità » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

diagnostica allergologica . . . . » 100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale 50

Immunopatologia (ore 50):

immunopatologia generale . . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunofarmacologia . . . . ore 25
elementi di istopatologia generale . . » 75

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

diagnostica allergologica . . . . » 100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale . . . . » 50

Immunopatologia (ore 150):

immunopatologia generale . . . . . . » 50
eziopatogenesi delle malattie allergiche . . . . » 30
eziopatogenesi delle malattie immunologiche . . . . » 30
immunopatologia speciale I » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo «allergologia ed immunologia clinica»:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

epidemiologia e statistica . . . . ore 50
diagnostica allergologica . . . . » 100

Immunopatologia (ore 50):

immunopatologia speciale II . . . . . » 50

Clinica e terapia (ore 200):

metodologia clinica delle malattie immunologiche. . . . . » 100
clinica e terapia delle malattie allergiche comprese le allergopatie professionali . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo «immunologia diagnostica»:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica allergologica . . . . ore 50
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale . . . . » 50
epidemiologia e statistica . . . . » 100

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunologia . . . . » 100

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale II . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo «allergologia ed immunologia clinica»:

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):

clinica e terapia del sistema linfoemopoietico . . . . » 100
clinica e terapia delle malattie autoimmuni . . . . » 100
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo «immunologia diagnostica»:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunologia . . . . ore 100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica allergologica . . . . » 100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale . . . . » 100

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 229. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finale.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza obbligatoria nei seguenti reparti e servizi:

cattedra di immunologia clinica ed allergologia (reparto, servizio, ambulatorio e laboratori specialistici);

cattedra di ematologia I (reparto e servizio);

istituto di medicina clinica (ambulatori e laboratori);

altre strutture convenzionate con l'Università degli studi di Bari - cattedra di immunologia clinica ed allergologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 ottobre 1992

Il rettore

92A5325

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università volte ad ottenere la modifica di statuto all'ex art. 14-*ter*, lettera *a)*, riordinato in art. 3.1, con l'inserimento per la facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare e la trascrizione nello statuto medesimo dell'articolato relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 16843 del 17 maggio 1991 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 17 settembre 1991, favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in questione;

Vista la nota ministeriale n. 4553 del 25 settembre 1992 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'ex art. 14-*ter*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1099, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, riordinato in art. 3.1, è integrato con l'aggiunta della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 2.

Viene inserito nello statuto riordinato il seguente articolo unico relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare:

Art. 3.4.31. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialistica in chirurgia vascolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di ingegneria.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;

b) fisiologia dell'apparato circolatorio;

c) chirurgia generale;

d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;

e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;

f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;

g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

i) biofisica e bioingegneria.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:

embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:

principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:
chirurgia generale (patologia intersistemica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:

semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:

anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:

principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:

anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria:

elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):
embriologia . . . . ore 25
anatomia chirurgica dei vasi . . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):
principi di emodinamica . . . . » 25
principi di emoreologia . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):
chirurgia generale (intersistemica) . . » 75
chirurgia generale . . . . » 50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):
semeiotica clinica delle arteriopatie . » 30
semeiotica clinica delle flebopatie . . » 30
semeiotica clinica delle linfopatie . . » 15
indagini diagnostiche vascolari non invasive . . . . » 25
angioradiologia periferica . . . . » 25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):
elementi di biofisica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica . . . . ore 50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 175):

tecniche chirurgiche . . . . » 135
chirurgia sperimentale. . . . . » 40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive. » 25
tecniche di rilevazione emodinamica » 50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche . . . . ore 100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche . . . . » 45
patologia clinica delle flebopatie . . » 35
patologia clinica delle linfopatie. . . » 20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie . . . . » 20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche . . . . » 130

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia : . . . . ore 25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali. » 70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica . . . . ore 30
patologia clinica della coagulazione » 50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali. » 80
terapia chirurgica delle flebopatie . . » 50
terapia chirurgica delle linfopatie . . » 20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica. . . . . ore 40
l'accesso vascolare. . . . . » 45
microchirurgia vascolare . . . . » 75
medicina legale e legislazione sanitaria » 15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi. . . . . » 60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore . . . . » 40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche . . . . » 50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria . . . . » 35
statistica ed informatica . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza, nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) reparti clinici di degenza e sale operatorie di chirurgia vascolare, generale, toracica, cardiochirurgica;

2) reparti clinici di degenza e day hospital per le malattie vascolari di interesse medico e chirurgico;

3) reparti di terapia intensiva vascolare;

4) ambulatori di diagnostica strumentale vascolare:

5) servizi di angiocardioradiologia e di «imaging» iagnostico per le malattie vascolari;

6) laboratori per lo studio dell'emostasi e della oagulazione;

7) laboratorio di biomodellistica del sistema vascolare;

8) laboratorio di chirurgia sperimentale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al Superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 30 ottobre 1992

Il pro-rettore: PACETTI

92A5323

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi de L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi de L'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia

Art. 509. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia cardiaca e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 510. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 511. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 512. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 513. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia respiratoria;

d) chirurgia generale;

e) diagnostica clinica e strumentale;

f) patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare;

g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare;

i) circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;

l) informatica medica e bioingegneria.

Art. 514. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

embriologia ed anatomia umana descrittiva e topografia;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia respiratoria:

fisiopatologia respiratoria.

d) Chirurgia generale:

patologia chirurgica generale I;
patologia chirurgica generale II;
clinica chirurgica generale.

e) Diagnostica clinica e strumentale:

semeiotica clinica delle cardiopatie;
radiologia generale;
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I (elettrocardiografia,elettrocardiografia dinamica, vettocardiografia, fonocardiografia, poligrafia, ecocardiografia);
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II (cardioradiologia, TAC, risonanza magnetica nucleare - RMN, metodiche radioisotopiche);
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive (emodinamica, elettrofisiologia);
semeiotica strumentale delle angiopatie.

f) Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare:

anatomia e istologia patologica I;
anatomia e istologia patologica II;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
cardiochirurgia pediatrica I;
cardiochirurgia pediatrica II;
chirurgia toracica generale.

g) Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare:

cardiologia medica I;
cardiologia medica II;
cardiologia pediatrica;
farmacologia e terapia cardiovascolare.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare:

anestesia e rianimazione;
terapia intensiva cardiovascolare I;
terapia intensiva cardiovascolare II.

i) Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;
assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria.

l) Informatica medica e bioingegneria:

elementi di informatica medica;
elementi di bioingegneria.

Art. 515. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 100):

embriologia ed anatomia umana descrittiva e topografica . . . . ore 50
biochimica . . . . » 25
biofisica. . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare . . . . » 50

Fisiopatologia respiratoria (ore 25):

fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):

patologia chirurgia generale I . . . . » 125

Diagnostica clinica e strumentale (ore 50):

radiologia generale . . . . » 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 50):

elementi di informatica medica . . . ore 50

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Chirurgia generale (ore 150):

patologia chirurgica generale II . . . ore 150

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare (ore 125):

anatomia e istologia patologica I . . » 50
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche . . . . » 50
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 50):

cardiologia medica I . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

anestesia e rianimazione . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Chirurgia generale (ore 150):

clinica chirurgica generale . . . . . . ore 150

Diagnostica clinica e strumentale (ore 75):

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I . . . . » 50
semeiotica strumentale delle angiopatie » 25

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 100):

anatomia e istologia patologica II » 25
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II . . . . » 25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I » 25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 35):

cardiologia medica II . . . . » 35

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 40):

principi e tecniche della circolazione extracorporea » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Diagnostica clinica e strumentale (ore 100):

semeiotica clinica delle cardiopatie . ore 20
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II . . . . » 40
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive . . . . » 40

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 150):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II » 100
cardiochirurgia pediatrica I . . . . . » 50

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 100):

cardiologia pediatrica . . . . » 50
farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 50):

terapia intensiva cardiovascolare I » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare e toracica (ore 250):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III ore 100
cardiochirurgia pediatrica II . . . . . » 75
chirurgia toracica generale . . . . . . » 75

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

terapia intensiva cardiovascolare II . » 75

Circolazione extracorporea. assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 50):

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria . . . . » 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 25):

elementi di bioingegneria . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 516. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva post-operatoria, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali e di bioingengeria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 517. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare un laureato specialista versato nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostica delle intossicazioni, loro cura e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia indirizzo in farmacologia clinica, indirizzo in farmacologia applicata, indirizzo in tossicologia e indirizzo in chemioterapia.

Art. 518. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 519. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, il dipartimento di medicina interna e sanità pubblica e il dipartimento di discipline chirurgiche.

Art. 520. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione relativamente agli indirizzi in farmacologia clinica, in tossicologia ed in chemioterapia i laureati in medicina e chirurgia, e relativamente agli indirizzi in farmacologia applicata, in tossicologia e chemioterapia i laureati in farmacia e C.T.F.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 521. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeuticità generale;

b) propedeuticità farmacologica;

c) diagnostica e metodologia clinica;

d) farmacologia;

e) farmacologia clinica;

f) tossicologia;

g) emergenza farmacotossicologica;

h) chemioterapia;

i) farmacologia applicata;

l) tossicologia dell'ambiente e degli alimenti.

Art. 522. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeuticità generale:

informatica medica;
statistica medica e biometria;
microbiologia;
virologia;
oncologia;
chimica e propedeutica biochimica.

b) Propedeuticità farmacologica:

farmacologia;
tossicologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:

anatomia e istologia patologica;
metodologia clinica;
patologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica ed allergologia;
diagnostica chimico-clinica tossicologica.

d) Farmacologia:

farmacologia speciale;
farmacologia endocrina;
farmacocinetica;
immunofarmacologia;
farmacologia cardiovascolare;
neuropsicofarmacologia.

e) Farmacologia clinica:

farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia clinica;
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:

tossicologia sperimentale;
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica;
teratogenesi e cancerogenesi;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

g) Emergenza farmaco tossicologica:

rianimazione e terapia intensiva.

h) Chemioterapia:

chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

i) Farmacologia applicata:

farmacologia applicata;
saggi e dosaggi farmacologici;
farmacologia e farmacognosia.

l) Tossicologia degli ambienti e degli alimenti:

tossicologia;
tossicologia alimentare;
analisi tossicologiche
epidemiologia.

Art. 523. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Propedeutica generale (ore 80):

statistica medica e biometria. . . . . ore 40
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 180):

farmacologia . . . . » 60
farmacologia cellulare. . . . . » 40
farmacologia molecolare . . . . » 40
tossicologia. . . . . » 40

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica. . . . . » 40

Farmacologia (ore 50):

farmacologia speciale . . . . » 30
immunofarmacologia . . . . . » 20

Tossicologia (ore 50):

teratogenesi e cancerogenesi . . . . . » 30
ecotossicologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Propedeutica generale (ore 70):

informatica medica . . . . ore 30
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Farmacologia applicata (ore 30):

saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica . . . . » 30
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 180):

farmacologia speciale . . . . » 130
farmacocinetica . . . . » 50

Tossicologia (ore 30):

tossicologia sperimentale . . . . » 30

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Propedeutica generale (ore 80):

informatica medica . . . . ore 30
statistica medica e biometria. . . . . » 50

Propedeutica farmacologica (ore 60):

farmacologia . . . . » 30
tossicologia. . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):

patologia clinica. . . . . » 40
metodologia clinica . . . . » 40

Farmacologia (ore 90):

farmacologia speciale . . . . » 60
farmacocinetica . . . . » 30

Farmacologia clinica (ore 90):

farmacologia clinica. . . . . » 80
bioetica e legislazione. . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

patologia clinica. . . . . ore 40
metodologia clinica . . . . » 40
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 80):

farmacologia speciale . . . . » 40
farmacologia endocrina . . . . » 20
immunofarmacologia . . . . » 20

Farmacologia clinica (ore 160):

farmacologia clinica	ore	100
neuropsicofarmacologia	»	60

Tossicologia (ore 20):

tossicologia clinica e terapia	»	20

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia	»	20
chemioterapia antiblastica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo tossicologia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica	ore	50
anatomia e istologia patologica	»	50

Tossicologia (ore 300):

chimica tossicologica	»	80
tossicologia sperimentale	»	30
teratogenesi e cancerogenesi	»	80
ecotossicologia	»	20
analisi chimico-tossicologica	»	40
epidemiologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo tossicologia:

Tossicologia (ore 320):

tossicologia sistematica	ore	100
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico	»	50
tossicologia clinica e terapia	»	70
tossicologia clinica delle tossicodipendenze	»	100

Emergenza farmaco tossicologica (ore 50):

rianimazione e terapia intensiva	»	50

Tossicologia degli ambienti e degli alimenti (ore 30):

tossicologia alimentare	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

anatomia e istologia patologica . . . »

III Anno - indirizzo farmacologia applicata:

Tossicologia (ore 200):

chimica tossicologica	ore	100
tossicologia sperimentale	»	100

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica	»	50
anatomia ed istologia patologica	»	50

Farmacologia applicata (ore 100):

farmacologia e farmacognosia	ore	50
saggi e dosaggi farmacologici	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo farmacologia applicata:

Farmacologia applicata (ore 400):

farmacologia e farmacognosia	ore	50
saggi e dosaggi farmacologici	»	150
farmacologia applicata	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo chemioterapia:

Propedeutica generale (ore 120):

microbiologia	ore	40
virologia	»	40
oncologia	»	40

Propedeutica farmacologica (ore 20):

tossicologia	»	20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	»	40
malattie infettive	»	40
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 60):

farmacocinetica	»	30
immunofarmacologia	»	30

Farmacologia clinica (ore 30):

farmacologia clinica	»	20
bioetica e legislazione	»	10

Chemioterapia (ore 50):

chemioterapia	»	50

Immunologia applicata (ore 20):

saggi e dosaggi farmacologici	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo chemioterapia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica	ore	40

Farmacologia clinica (ore 20):

farmacologia clinica	»	20

Tossicologia (ore 40):

tossicologia clinica e terapia	»	20
ecotossicologia	»	20

Chemioterapia (ore 300):

chemioterapia	»	150
chemioterapia antiblastica	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 524. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio di farmacologia e tossicologia;

ambulatorio di andrologia;

ambulatorio di gastroenterologia;

ambulatorio di cardiologia;

ambulatorio di genetica medica;

ambulatorio di terapia medica;

reparto di rianimazione e terapia intensiva;

reparto di clinica medica generale e terapia medica;

reparto di clinica neurologica;

reparto di clinica psichiatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 29 ottobre 1992

Il rettore: SCHIPPA

92A5322

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 22 settembre 1992.

Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2, lettera *g*), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. (Atto di indirizzo n. 1).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 322/1989, sono stati individuati gli enti e le amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto necessario emanare un atto di indirizzo e di coordinamento, diretto agli uffici di statistica di cui al decreto sopra citato, inerente le indicazioni necessarie per consentire che l'organizzazione degli uffici stessi sia coerente con i principi dettati per gli altri uffici di statistica, al fine di assicurare, per quanto possibile, omogeneità di organizzazione all'intero Sistema statistico nazionale;

Vista la direttiva n. 1 emanata dal Comitato in data 15 ottobre 1991 concernente: «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera lo

ATTO DI INDIRIZZO N. 1

Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2 lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989

Art. 1.

Aspetti organizzativi di carattere generale

1. Gli uffici di statistica di cui all'art. 2, lettera *g*), del decreto legislativo n. 322/1989 degli enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1991 e di quelli che verranno in futuro indicati ai sensi del citato articolo, avranno requisiti organizzativi analoghi a quelli stabiliti per gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di creare situazioni operative omogenee, che consentano chiarezza di competenze e semplicità di rapporti. Fa parte del Sistema statistico nazionale un unico ufficio di statistica per ciascun ente, organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve essere prevalente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.

2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, l'ufficio deve poter operare in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/1989, ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza che siano in possesso dell'ente di appartenenza: ciò sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'ente stesso reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso saranno definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.

4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici dello stesso ente detentori e produttori di dati, ovvero, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, di strutture esterne affidando ad essi alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici o strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli, per la verifica della correttezza metodologica

della rilevazione, dell'attendibilità, della completezza e della coerenza dei dati utilizzati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

5. Resta salva la facoltà di ogni ente di condurre rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Qualora tali rilevazioni assumano rilevanza anche esterna, l'ufficio di statistica dovrà assicurare l'osservanza dei criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Di tali iniziative dovrà darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornirà eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente dell'ISTAT riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. La diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è disposta dall'organo cui compete secondo l'ordinamento dell'ente, su proposta del responsabile dell'ufficio di statistica e dopo che questi ne abbia riconosciuta l'attendibilità e la compatibilità con le nomenclature e le classificazioni fissate dall'ISTAT.

6. L'affidamento da parte dell'ente di un'intera rilevazione ad organizzazioni esterne potrà aver luogo, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, a provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. In nessun caso i prodotti di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

7. Dei provvedimenti di istituzione o riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data comunicazione all'ISTAT perché esso, nell'ambito della propria sfera di competenza, possa formulare eventuali osservazioni sulla rispondenza dell'ufficio di statistica all'espletamento dei compiti ad esso derivanti dal decreto legislativo n. 322/1989.

Art. 2.

Compiti dell'ufficio di statistica

1. Gli uffici costituiti o riorganizzati secondo i criteri indicati nel precedente articolo sono chiamati a svolgere, a norma del decreto legislativo n. 322/1989, i seguenti compiti:

assicurare il coordinamento funzionale dell'attività statistica dell'ente al fine di garantirne la rispondenza ai criteri generali fissati in materia dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'attività statistica, l'adeguatezza agli obiettivi del Programma statistico nazionale ed il rispetto delle nomenclature e metodologie di base, predisposte dall'ISTAT, per la classificazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale;

promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'ente di appartenenza nell'ambito del Programma statistico nazionale;

fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'ente di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;

collaborare con le altre amministrazioni ed enti per l'esecuzione delle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale;

contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

assicurare l'interconnessione e l'integrazione dei sistemi informativi statistici dell'ente di appartenenza, sia all'interno dell'ente stesso sia con il Sistema statistico nazionale, tenendo conto degli indirizzi forniti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per sistema informativo statistico si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

accertare le violazioni nei confronti di coloro che, a richiesta di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989.

2. Gli uffici di statistica forniscono all'ISTAT:

entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale relativo al triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta a tale scopo dall'ISTAT;

entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 322/1989, relativa sia alle rilevazioni di cui al Programma statistico nazionale, sia a quelle di cui all'art. 1, comma 5, del presente articolo.

3. L'ufficio di statistica cura altresì le pubblicazioni statistiche del proprio ente comprese nel Programma statistico nazionale, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: «Sistema statistico nazionale - Denominazione dell'ente - Ufficio di statistica». In caso di dimostrata impossibilità del singolo ente a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni di cui al precedente comma, vi provvederà l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 322/1989.

4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi funzionalmente con i dipendenti da altri uffici dello stesso ente che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta di materia statistica.

Art. 3.

Organizzazione degli uffici di statistica

1. Gli uffici di statistica degli enti organizzano la loro attività tenendo conto delle linee di indirizzo indicate nel presente atto, in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui al precedente articolo e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

attività di coordinamento statistico interno;

rapporti con il Sistema statistico nazionale;

produzione di statistiche, anche derivate dall'impiego di informazioni di origine amministrativa finalizzate agli scopi istituzionali dell'ente;

promozione e sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati,

ricerca statistica;

pubblicazioni;

relazioni e comunicazioni.

2. In rapporto alle funzioni sopra esposte, l'ufficio di statistica può essere articolato per materia oppure secondo aree funzionali.

Art. 4.

Personale dell'ufficio di statistica

1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria anche per l'uso delle apparecchiature in dotazione.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per avere diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di riconosciuto valore scientifico.

3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio di statistica gli enti sono invitati a tener conto delle mansioni statistiche.

4. L'attività di qualificazione e riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica terrà conto delle linee di indirizzo formulate dall'ISTAT, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e delle attività connesse con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente stesso. I responsabili degli uffici di statistica segnaleranno all'ISTAT le proprie esigenze in materia.

Art. 5.

Attuazione dell'atto di indirizzo

1. Delle eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto l'ufficio di statistica dovrà informare il rappresentante legale o direttore generale dell'ente e successivamente l'ISTAT, che riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Roma, 22 settembre 1992

Il presidente: REY

92A5353

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 24 settembre 1992), convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 novembre 1992, n. 451 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1992, n. 37, 26 marzo 1992, n. 241, 26 maggio 1992, n. 295, e 24 luglio 1992, n. 346». I DD.LL. n. 241/1992 (il cui art. 5 ha abrogato le disposizioni del D.L. n. 37/1992), n. 295/1992, e n. 346/1992, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992, n. 174 del 25 luglio 1992, e n. 225 del 24 settembre 1992).

Art. 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (*a*), per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di L. 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonché le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.

(*a*) Il comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dal-

l'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) così recita:

«2. Per le finalità di cui all'art. 7, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito; presso ciascuna amministrazione, un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi che è alimentato:

a) dall'importo di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato dal corrispettivo di quindici ore annue *pro-capite* di lavoro straordinario negli importi al 31 dicembre 1989;

b) dalle somme stanziate per il compenso incentivante la produttività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984;

c) dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di cui agli articoli 11 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

d) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascuna amministrazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari».

Si riporta il testo delle disposizioni soprarichiamate:

— Art. 7 stesso D.P.R. n. 44/1990:

«Art. 7 (*Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi*). — 1. Il fondo di cui all'art. 6 è destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello nazionale, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna amministrazione, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello nazionale, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. Per le amministrazioni e per i settori di attività non regolati da standards, sono definite con la negoziazione decentrata a livello nazionale le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;

b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, anche, all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;

c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono inteventi di urgenza;

d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale. Resta in ogni caso garantita la corresponsione nelle amministrazioni cui competono, con periodicità mensile e per undici mesi ad anno, di tutti gli importi pari alle misure previste per ciascuna qualifica funzionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984, e successive modificazioni ed integrazioni; il compenso base di cui al predetto decreto è corrisposto agli stessi destinatari e con le stesse modalità ivi previste ed è elevato di un importo, pari al venti per cento, non utile ai fini delle maggiorazioni che restano ferme negli attuali importi, salvi aumenti o diminuzioni da definirsi in sede di negoziazione decentrata nazionale in relazione alle esigenze di funzionalità delle singole amministrazioni.

4. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 dell'art. 6 sono utilizzabili soltanto per le finalità di cui al comma 2, esclusa ogni possibilità di erogazioni di più indennità o compensi al medesimo titolo.

5. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 6 può essere affidata a ciascuna delle strutture di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.

6. La corretta utilizzazione del fondo sarà soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformità al comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

7. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui al comma 2 dell'art. 6, le modifiche tecniche ai bilanci delle singole amministrazioni necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al medesimo art. 6, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nell'articolo stesso».

— Comma 5 dell'art. 49 del D.P.R. n. 266/1987, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri: «5. Con decorrenza 1° gennaio 1987 sarà accantonato annualmente un importo non inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro straordinario da destinare al fondo di incentivazione della produttività».

— Articoli 11 e 12, primo comma, del D.P.R. n. 344/1983, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie:

«Art. 11 (*Sperimentazione della produttività*). — In relazione al disposto dell'art. 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a partire dall'anno 1984, potranno essere attivati compensi incentivanti la produttività, collegati al livello di professionalità, alle giornate di lavoro effettivamente prestate, nonché al conseguimento di obiettivi prefissati.

Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati dai singoli Ministri e concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unità operativa.

Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, si dovrà procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi e per unità organiche, nonché delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unità prodotta. Le operazioni suindicate ed i relativi risultati saranno definiti con decreto del Ministro competente di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttività, da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del tesoro entro il 31 ottobre di ciascun anno e saranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.

«Art. 12 (*Prestazioni straordinarie*), primo comma. — Le amministrazioni non interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 11 possono presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 1983, particolareggiati progetti finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, precisandone i tempi di attuazione ed i contingenti di operatori impegnati. I progetti, da definire con le modalità previste dall'art. 3, punto 6), della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente alla realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica dei risultati, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente».

— Art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 sopracitato:

«Art. 50 (*Fondo di incentivazione, progetti di produttività efficienza del lavoro*). — 1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sarà utilizzato allo scopo di promuovere una più razionale organizzazione del lavoro, per incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la qualità dei servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a progetti espressamente finalizzati a questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto.

2. Le azioni, le modalità e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonché ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unità periferiche o loro insiemi e per aree territoriali.

3. A livello di comparto e/o di Ministero sarà concordato un piano di progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo è l'incremento della produttività e dell'efficacia dell'attività amministrativa attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro tempi prestabiliti.

4. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni in amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e prioritario, in tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti (rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.), accertamenti fiscali.

5 La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole amministrazioni centrali o periferiche si accompagnerà all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di produttività, procedure, modalità di esecuzione, in modo da costituire anche modelli di riferimento per l'attività di riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli.

6. A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di centri specializzati esterni, prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi.

7. I nuclei di cui al precedente comma sono composti pariteticamente di cinque rappresentanti delle amministrazioni interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione e sono presieduti dal funzionario più elevato in grado.

8. Il premio di produttività connesso alla realizzazione dei progetti sarà corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con riferimento ai lavoratori effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza realizzati nonché all'impegno individuale e collettivo in termini di professionalità, di partecipazione, di capacità di iniziativa dei lavoratori interessati al progetto.

9. Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le modalità di distribuzione del premio di produttività sia sulla base degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione.

10. Per progetti di rilevante significato il comitato di valutazione nazionale potrà richiedere il parere dell'Osservatorio del pubblico impiego.

11. Oltre ai progetti di produttività di cui al comma precedente e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, si procederà, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutte le sedi della negoziazione decentrata, a negoziare quelle modifiche dell'organizzazione del lavoro previste negli accordi intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali ad una più razionale ed efficacia utilizzazione del lavoro, al conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione di una maggiore fruibilità dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

12. A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi: flessibilità dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilità; applicazione di regole di mobilità; funzionamento per un arco di tempo prolungato dei servizi aperti al pubblico; particolare condizione di lavoro e rischio; più rapido espletamento delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime finalità di crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia del lavoro.

13. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, relative al "fondo di incentivazione" ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sarà finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonché da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennità previsti per finalità analoghe.

14. A titolo sperimentale per il biennio 1987-1988 il fondo complessivo sarà attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e 12.

15. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in prosieguo periodicamente, sarà compiuto, dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa».

Art. 2.

1. Il compenso relativo alla reperibilità è esteso, per l'anno 1992, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.

Art. 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati, secondo i parametri stabiliti per il settore giudiziario nella tabella *A* allegata alla legge 22 novembre 1990, n. 342 *(a)*.

(a) La legge n. 342/1990 reca norme sul fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990. Si riporta il testo della relativa tabella *A*:

«TABELLA *A*
(Art. 3)

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE

NATURA DEI COMPENSI	Unità di personale interessate	Numero dei compensi annui per unità di personale	Costo unitario medio
PARTE I. - *Personale delle qualifiche funzionali* (art. 1)			
Compensi incentivanti la produttività	35.559		315.000
Turnazioni (Amministrazione giudiziaria)	4.000	120	14.000
Turnazioni (Amministrazione penitenziaria)	3.000	120	14.000
Assistenza al magistrato (Amministrazione giudiziaria compresi coadiutori UNEP)	5.885	266	5.000
Presenza negli istituti di pena (Amministrazione penitenziaria)	5.000	266	5.000
Presenza negli istituti di pena (Amministrazione penitenziaria)	266	266	20.000
Reperibilità (Amministrazione giudiziaria)	4.592	48	25.000
Reperibilità (Amministrazione penitenziaria)	500	48	25.000
Corsi di formazione	5.000	1	200.000
PARTE II. - *Personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento* (art. 2)			
Turnazioni (Amministrazione giudiziaria)	450	120	20.000
Turnazioni (Amministrazione penitenziaria)	52	72	20.000
Turnazioni (Archivi notarili)	33	60	20.000
Reperibilità (Amministrazione giudiziaria)	574	48	35.000
Reperibilità (Amministrazione penitenziaria)	52	72	35.000».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato complessivamente in L. 16.883.692.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A5427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto ministeriale 13 novembre 1992, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Galati Fortunato, residente nel comune di Lamezia Terme, distretto notarile di Catanzaro, dal 1° gennaio 1993;

Cevaro Bruno, residente nel comune di Cividale del Friuli, distretto notarile di Udine, dal 6 gennaio 1993;

Alvisi Appio, residente nel comune di Imola, distretto notarile di Bologna, dal 29 gennaio 1993;

Volpi Giambattista, residente nel comune di Bergamo, dal 9 febbraio 1993;

Macrì Antonio, residente nel comune di Roma, dal 5 marzo 1993;

Capasso Raffaello, residente nel comune di Roma, dal 7 marzo 1993;

Panico Giuseppe, residente nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia, dall'8 marzo 1993;

Re Giuseppe, residente nel comune di Imperia, dal 30 marzo 1993;

Colucci Luigi, residente nel comune di San Pietro Vernotico, distretto notarile di Brindisi, dal 3 aprile 1993;

Bellandi Carlo, residente nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, dal 17 aprile 1993.

92A5416

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 9 novembre 1992 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

1) Brigadiere dei carabinieri Fabrizio Paris - 30 marzo 1992 - Rimini (Forlì). — Con eccezionale coraggio si introduceva, insieme a militare dipendente, in un appartamento saturo di gas, riuscendo a salvare da sicura morte una donna che vi si era barricata a scopo suicida.

2) Carabiniere Alvaro Bartolucci - 30 marzo 1992 - Rimini (Forlì). — Con eccezionale coraggio si introduceva, insieme ad un superiore, in un appartamento saturo di gas, riuscendo a salvare da sicura morte una donna che vi si era barricata a scopo suicida.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1992 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile al vigile Antonio Achille Savelli per l'azione coraggiosa di seguito indicata:

Testimone di una rapina in una gioielleria, con sprezzo del pericolo si poneva, benché disarmato, all'inseguimento dell'auto dei malviventi, riuscendo a rilevarne il numero di targa. Doveva, poi, desistere dal generoso tentativo, per prestare tempestivo soccorso ad una donna rimasta mortalmente ferita dai colpi esplosile contro dai malfattori, ma collaborava attivamente con le Forze dell'ordine alle loro ricerche. — 1° marzo 1978 - Cassino (Frosinone).

92A5361

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 526 del 16 aprile 1992 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

L. 500.000 a favore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, quale contributo per l'acquisto di apparecchiature scientifiche per diagnostica e terapia mininvasiva;

L. 3.000.000 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena a favore del dipartimento di economia aziendale, a sostegno delle spese organizzative del convegno «Industria tessile, abbigliamento e rilocalizzazione» tenutasi a Modena il 5 e 6 dicembre 1991. Detta somma, verrà erogata a consuntivo, sulla base del rendiconto finanziario analitico, comprensivo delle voci di entrata e di uscita.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1352 del 21 settembre 1992 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

L. 30.000.000 da parte della Serono S.p.a. di Milano a favore dell'istituto di semeiotica medica, quale contributo per le ricerche epatologiche in corso presso l'istituto;

L. 10.000.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna sede di Modena, e L. 10.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, entrambe a favore della scuola diretta a fini speciali di informatica, quali contributi per l'attività della scuola stessa;

L. 5.000.000 da parte del Formez (Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno) di Roma a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per il convegno «Rilocalizzazione produttiva nell'industria tessile-abbigliamento, tenutosi il 5-6 dicembre 1991;

L. 5.000.000 da parte del Gruppo MIT (Manifatture italiane tessili) di Carpi (Modena) a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per la realizzazione dell'osservatorio su «Acquisizioni ed alleanze» tenutosi il 2 giugno 1992;

L. 2.000.000 da parte della Carimonte Banca S.p.a., direzione commerciale di Modena, a favore dell'istituto di applicazione forense, quale contributo a sostegno dell'attività dell'istituto stesso;

L. 2.000.000 da parte della S.p.a. Prodotti chimici alimentari di Basaluzzo (Alessandria), a favore del dipartimento di biologia animale, quale contributo per l'attività di ricerca sul controllo dei planorbidi come vettori di malattie parassitarie;

L. 1.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche, quale contributo per l'acquisto di attrezzature per uso didattico;

L. 1.000.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna, sede di Modena, a favore dell'istituto di anatomia e istologia patologica, quale contributo per un ciclo di conferenze didattiche coordinato dal prof. Giuseppe Barbolini.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1492 del 22 settembre 1992 l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

L. 3.500.000 da parte della Hoechst Italia S.p.a. di Milano a favore dell'istituto di semeiotica medica, quale contributo per il potenziamento delle attrezzature dell'istituto;

L. 500.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna, sede di Modena, a favore dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali, quale contributo per l'acquisto di un computer portatile utile per la gestione degli archivi dei pazienti ambulatoriali affetti dal morbo di Parkinson.

92A5335

MINISTERO DEL TESORO

N. 225

Media dei titoli del 16 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	53,150
Redimibile 12% (Beni Esteri 1930)	95,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,475
» » » 21- 4-1987/94	89,100
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,875
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,875
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,750
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,650
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,250
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,850
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,300
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,275
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,700
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,650
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,825
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,575
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,525
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,625
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	95,750
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,950
» » » » 1- 1-1988/93	99,650
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,775
» » » » 1- 4-1988/93	99,875
» » » » 1- 5-1988/93	100,650
» » » » 1- 6-1988/93	100,825
» » » » 18- 6-1986/93	99,250
» » » » 1- 7-1988/93	100,225
» » » » 17- 7-1986/93	99 —
» » » » 1- 8-1988/93	99,675
» » » » 19- 8-1986/93	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,750
» » » » 18- 9-1986/93	99,575
» » » » 1-10-1988/93	100,050
» » » » 20-10-1986/93	100,075
» » » » 1-11-1988/93	100,925
» » » » 18-11-1987/93	101,425
» » » » 19-12-1986/93	102 —
» » » » 1- 1-1989/94	99,750
» » » » 1- 2-1989/94	99,550
» » » » 1- 3-1989/94	99,300
» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » » 1- 4-1989/94	99,450
» » » » 1- 9-1989/94	98,850
» » » » 1-10-1987/94	100 —
» » » » 1-11-1989/94	99,700
» » » » 1- 1-1990/95	99 —
» » » » 1- 2-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1985/95	96,200
» » » » 1- 3-1990/95	98,175
» » » » 1- 4-1985/95	98,725
» » » » 1- 5-1985/95	95,525
» » » » 1- 5-1990/95	98,650
» » » » 1- 6-1985/95	96,500
» » » » 1- 7-1985/95	96,275
» » » » 1- 7-1990/95	98,600
» » » » 1- 8-1985/95	96,150
» » » » 1- 9-1985/95	96,700
» » » » 1- 9-1990/95	98 —
» » » » 1-10-1985/95	97,450
» » » » 1-10-1990/95	98,125
» » » » 1-11-1985/95	99,150
» » » » 1-11-1990/95	98,750
» » » » 1-12-1985/95	99,950
» » » » 1-12-1990/95	99,200
» » » » 1- 1-1986/96	99,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,100
» » » » 1- 1-1991/96	98,375
» » » » 1- 2-1986/96	97,400
» » » » 1- 2-1991/96	97,850
» » » » 1- 3-1986/96	95,850
» » » » 1- 4-1986/96	95,375
» » » » 1- 5-1986/96	95,450
» » » » 1- 6-1986/96	95,650
» » » » 1- 7-1986/96	95,625

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95,475
» » » »	1- 9-1986/96	96,125
» » » »	1-10-1986/96	96,450
» » » »	1-11-1986/96	98,050
» » » »	1-12-1986/96	99,800
» » » »	1- 1-1987/97	97,200
» » » »	1- 2-1987/97	96,075
» » » »	18- 2-1987/97	96 —
» » » »	1- 3-1987/97	95,450
» » » »	1- 4-1987/97	94,675
» » » »	1- 5-1987/97	94,650
» » » »	1- 6-1987/97	94,800
» » » »	1- 7-1987/97	94,500
» » » »	1- 8-1987/97	95,600
» » » »	1- 9-1987/97	96,875
» » » »	1- 3-1991/98	96,750
» » » »	1- 4-1991/98	96,775
» » » »	1- 5-1991/98	97,425
» » » »	1- 6-1991/98	97,500
» » » »	1- 7-1991/98	97,025
» » » »	1- 8-1991/98	96,325
» » » »	1- 9-1991/98	96,475
» » » »	1-10-1991/98	96,300
» » » »	1-11-1991/98	97,475
» » » »	1-12-1991/98	97,475
» » » »	1- 1-1992/99	96,770
» » » »	1- 2-1992/99	95,750
» » » »	1- 3-1992/99	95,800
» » » »	1- 4-1992/99	95,775
» » » »	1- 5-1992/99	96 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,750
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,700
» » »	12,50%	1-10-1993	98,800
» » »	12,50%	1-11-1993	98,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,600
» » »	12,50%	17-11-1993	98,900
» » »	12,50%	1-12-1993	98,600
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,525
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,800
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,600
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,400
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,150
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,200
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	98 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,825
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,725
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,400
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,225
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,150
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	96,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,375
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,650
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,400
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,650
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,225
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,300
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	95,175
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97,450
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,800
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,075
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	95,100

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	102 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,150
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,725
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,800
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,600
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,275
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,400
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	101,975
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	102,025
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	102 —
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	96,950
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M16112

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(Unica pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale n. 1 di scadenza 1° luglio 1992 di nominale L. 10.500 relativo al certificato nominativo del buono del Tesoro poliennale 12% di scadenza 1° gennaio 2002, n. 1512, intestato alla parrocchia della SS. Annunziata in Verrucolette, frazione di Minucciano (Lucca), di capitale nominale di L. 300.000.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento dell'interesse maturato sul tagliando predetto.

92A5418

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto ministeriale 16 novembre 1992 il sig. La Naia Livio, collaboratore amministrativo in servizio presso l'archivio di Stato di Udine, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del sig. Anselmi Demetrio, collaboratore amministrativo.

92A5360

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio dell'Oglio

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992, reg. n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 363, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio dell'Oglio, il quale all'art. 37 prevede che lo stesso entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A5421

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione della Commissione centrale per l'impiego

Con decreto ministeriale 22 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1992, registro n. 16 Lavoro, foglio n. 386, è stata ricostituita la Commissione centrale per l'impiego.

92A5422

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aggiornamento della lista dei laboratori di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1992 concernente: «Misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita».

La lista dei laboratori di analisi di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1992, concernente: «Misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita», è aggiornata come segue:

Regione Friuli-Venezia Giulia

Centro regionale per la sperimentazione agraria per il Friuli-Venezia Giulia - Via III Armata, s.n.c. - 34170 Gorizia.

Regione Emilia-Romagna

Laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - Via Ponte di Ferro, s.n.c. - 47100 Forlì.

Regione Toscana

Laboratorio PH S.r.l. - Piazza delle Trecciaiole, 3 - 50055 Lastra a Signa (Firenze).

Laboratorio Analitical S.r.l. - Viale Marconi, 96 - 53036 Poggibonsi (Siena).

Regione Campania

Laboratorio multizonale di igiene e profilassi - Sezione chimica - U.S.L. n. 5 - Via San Pasquale, 34/b - 82100 Benevento.

Laboratorio analisi S.I.C.A. ambiente S.r.l. - Servizi igiene controllo ambientale - Viale Stazione - 82030 Ponte (Benevento).

92A5384

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere Italia/AIEA/UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna in data 11 dicembre 1990.

In data 21 agosto 1992 si sono perfezionate le notifiche previste per l'entrata in vigore dello scambio di lettere AIEA/UNESCO/Italia per il rinnovo quadriennale dell'Accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna in data 11 dicembre 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 gennaio 1992, n. 18, pubblicata nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1992.

Lo scambio di lettere, pertanto, è entrato in vigore il giorno 21 agosto 1992.

92A5450

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 12 novembre 1992 concernente: «Integrazioni tariffarie, alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 16/1992)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 16 novembre 1992).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 19, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 3) dove è scritto: «3) *Per l'anno* 1991 la Cassa conguaglio per il settore elettrico ...», si legga: «3) *A decorrere dall'anno* 1991 la Cassa conguaglio per il settore elettrico ...».

Nella stessa pag. 19, prima colonna, al punto 1), sotto «Impresa», dove è scritto: «S.El.I.S. *Lampedura* S.p.a. Palermo ...», si legga: «S.El.I.S. *Lampedusa* S.p.a. Palermo ...».

92A5425

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 giugno 1992 recante: «Elevazione del limite di peso previsto per la spedizione dei pacchetti postali all'interno della Repubblica italiana». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 10 novembre 1992).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 40 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992 Registro n. *23* Poste, foglio n. 145», leggasi: «Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992 Registro n. *28* Poste, foglio n. 145».

92A5424

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno recante: «Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 45 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente al decreto ministeriale n. 559/C.8373 XV J (30) del 12 giugno 1992, al terzo rigo del secondo estratto dove è scritto: «... (nome attribuito dalla ditta "*Diamenti*") ...», leggasi: «... (nome attribuito dalla ditta "*Diamanti*") ...».

92A5459

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI.E.M.
  Via Capriglione, 42-44
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189